



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 maggio 2016
(OR. en)

5730/16
ADD 10

Fascicolo interistituzionale:
2016/0003 (NLE)

ACP 19
WTO 19
COAFR 19
RELEX 68

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: ACCORDO di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

ALLEGATO IV**SALVAGUARDIE AGRICOLE**

I prodotti agricoli e i rispettivi quantitativi di riferimento di cui all'articolo 35 sono elencati nella tabella che segue:

Quantitativi di riferimento (tonnellate metriche) ¹													
	Linee tariffarie	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12
	Frattaglie commestibili												
1	02061090	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
2	02062100*	700	770	840	910	980	1050	1120	1190	1260	1330	1400	1470
3	02062900*	11000	12100	13200	14300	15400	16500	17600	18700	19800	20900	22000	23100
4	02063000	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
5	02064900*	6000	6600	7200	7800	8400	9000	9600	10200	10800	11400	12000	12600

Quantitativi di riferimento (tonnellate metriche) ¹													
	Linee tariffarie	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12
Cereali lavorati													
6	11041910*	475	522	574	632	695	764	841	925	1018	1120	1232	1355
7	11042910	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
8	11071010*	464	511	562	618	680	748	822	905	995	1094	1203	1324
9	11072010	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
10	11081110	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
Preparazioni a base di carne													
11	16021000	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
12	16025030	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
13	16025040	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
14	16029020	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
Latte del tipo UHT o a lunga conservazione													
15	04011007	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
16	04012007*	311	342	377	414	456	501	551	606	667	733	807	887
17	04014007	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
18	04015007	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285

Quantitativi di riferimento (tonnellate metriche) ¹													
	Linee tariffarie	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12
	Cetrioli e olive conservati												
19	20011000*	1022	1124	1237	1360	1496	1646	1810	1991	2191	2410	2651	2916
20	20019010*	359	395	435	478	526	579	637	700	770	847	931	1024
	Cioccolata												
21	180631*	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5100	5400	5700	6000	6300
22	180632*	800	880	960	1040	1120	1200	1280	1360	1440	1520	1600	1680
23	180690*	6000	6600	7200	7800	8400	9000	9600	10200	10800	11400	12000	12600

¹ Per le linee tariffarie contrassegnate da un asterisco, nel caso in cui la data di entrata in vigore del presente accordo sia successiva al 2015, il quantitativo di riferimento per l'Anno 1 corrisponde alla media delle importazioni dall'UE nella SACU nei tre (3) anni precedenti. I quantitativi di riferimento per gli anni successivi (dopo l'Anno 1) sono adeguati proporzionalmente ai quantitativi di riferimento di cui alla presente tabella.

SALVAGUARDIE TRANSITORIE PER BOTSWANA,
LESOTHO, NAMIBIA E SWAZILAND (BLNS)

I prodotti liberalizzati di cui all'articolo 37 sono elencati nella tabella che segue.

	Codice SA	Designazione delle merci
1	0207.12.10.	Carni disossate meccanicamente di galli e di galline, intere, congelate
2	0207.12.20.	Carcasse (escl. colli e frattaglie), private di tutti i pezzi, di galli e di galline, intere, congelate
3	0207.12.90.	Galli e galline, interi, congelati [escl. carni disossate meccanicamente congelate e carcasse (esclusi colli e frattaglie) private di tutti i pezzi, congelate].
4	0207.14.20.	Frattaglie commestibili di galli e di galline, congelate
5	0207.14.90.	Pezzi di galli e di galline, congelati (escl. disossati)
6	0401.10.07.	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1% Latte UHT
7	0409.00	Miele naturale
8	0708.10	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), anche sgranati, freschi o refrigerati
9	0710.29	Legumi da granella, anche sgranati, anche cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. piselli e fagioli)
10	0710.30	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
11	0710.40	Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato
12	0710.90	Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotte in acqua o al vapore, congelate
13	0711.20	Olive, temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
14	0711.40	Cetrioli e cetriolini, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

	Codice SA	Designazione delle merci
15	0711.51	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
16	0712.20	Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
17	1102.90.90.	Farine di cereali [escl. quelle di frumento (grano) o frumento segalato, segala, granturco, riso, sorgo e avena]
18	1105.10	Farina, semolino e polvere di patate
19	1517.10.10.	Margarina avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, > 10% ma <= 15% (escl. margarina liquida)
20	1517.10.90.	Altra margarina (escl. liquida)
21	1517.90.10.	Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi e oli, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, > 10% ma <= 15% (escl. grassi o oli alimentari e loro frazioni parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati)
22	1517.90.20.	Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura
23	1602.32.10.	Pâté di galli e di galline, preparati o conservati
24	1602.32.90.	Carni, frattaglie o sangue di galli e di galline, preparati o conservati, diversi dai pâté (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate e preparazioni di fegato)
25	1602.39.10.	Pâté di volatili della voce 01.05 diversi da quelli di galli e di galline o di tacchino, preparati o conservati
26	1603.00.10.	Estratti di carne (esclusi quelli di carne di balena)
27	1806.10	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
28	1806.20.10.	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, cioccolata e prodotti a base di zuccheri contenenti cacao
29	1806.20.90.	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, altre
30	1806.31	Cioccolata e altre preparazioni contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini di peso <= 2 kg, ripiene
31	1806.32	Cioccolata e altre preparazioni contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini di peso <= 2 kg, non ripiene

	Codice SA	Designazione delle merci
32	1902.11	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova
33	1902.19	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, non contenenti uova
34	1905.20	Pane con spezie (panpepato), anche con aggiunta di cacao
35	1905.32	Cialde e cialdine
36	1905.40	Fette biscottate
37	2003.10.10.	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati (esclusi i piatti pronti)
38	2003.90.90.	Funghi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (esclusi quelli del genere <i>Agaricus</i> e quelli congelati nonché i piatti pronti)
39	2004.90.30.	Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate
40	2004.90.40.	Granturco dolce <i>Zea mays var. saccharata</i> , preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato
41	2005.51	Fagioli <i>Vigna spp.</i> e <i>Phaseolus spp.</i> , in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelati)
42	2005.59	Fagioli <i>Vigna spp.</i> e <i>Phaseolus spp.</i> , non sgranati, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelati)
43	2005.60	Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelati)
44	2005.80	Granturco dolce <i>Zea mays var. saccharata</i> preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelato)
45	2007.10	Preparazioni omogeneizzate di confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, anche a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di dolcificanti
46	2007.91	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di agrumi, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10)
47	2009.69	Succhi di uva (compresi i mosti di uva), di un valore Brix superiore a 30
48	2009.79	Succhi di mela, di un valore Brix superiore a 20

	Codice SA	Designazione delle merci
49	2009.89.50	Succhi di frutta, non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli con aggiunta di alcole, miscugli e succhi di agrumi, ananassi, pomodori, uva, compresi i mosti di uva, mele, mirtilli rossi, kiwi, melagrane, ciliegia e frutti della passione)
50	2009.90.10	Miscugli di succhi di frutta, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli con aggiunta di alcole)
51	2203.00.90.	Birre di malto, diverse dalla birra africana tradizionale quale definita nella nota complementare 1 del capitolo 22
52	3401.20	Saponi presentati in forme diverse da barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo
53	3406.00	Candele, ceri ed articoli simili
54	4818.10	Carta igienica in rotoli di larghezza <= 36 cm
55	4818.20	Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
56	4818.30	Tovaglie e tovaglioli da tavola, di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa
57	4818.90	Carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza <= 36 cm o tagliati a misura; articoli di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari (escl. carta igienica, fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli e oggetti simili)
58	6601.99	Ombrelli (da pioggia o da sole), compresi gli ombrelli-bastoni (escl. ombrelli con fusto o manico telescopico, ombrelloni da giardino e simili nonché ombrelli giocattolo)
59	9607.11	Chiusure lampo con dentini di metalli comuni
60	9607.19	Chiusure lampo (escl. quelle con dentini di metalli comuni)

PRODOTTI E SETTORI PRIORITARI NEL QUADRO DELL'SPS

I prodotti e settori prioritari di cui all'articolo 60, lettera b), e all'articolo 65, lettera e), sono elencati di seguito.

A: per l'armonizzazione degli Stati della SADC aderenti all'APE:

Pesci, prodotti della pesca, prodotti dell'acquacoltura, freschi o trasformati

Bovini, ovini e pollame

Carni fresche

Prodotti trasformati a base di carne

Cereali

Ortaggi e spezie

Semi oleosi

Noci di cocco

Copra

Semi di cotone

Arachidi

Manioca

Birra, succhi

Frutta secca e conserve di frutta

B: per l'esportazione dagli Stati della SADC aderenti all'APE nell'Unione europea:

Pesci, prodotti della pesca, prodotti dell'acquacoltura, freschi o trasformati

Carni bovine e prodotti a base di carni bovine

Altri prodotti a base di carne

Frutta, anche a guscio

Ortaggi

Fiori recisi

Caffè

Zucchero

RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

ARTICOLO

1. Definizioni

TITOLO II Definizione della nozione di "prodotti originari"

ARTICOLI

2. Norme generali

3. Cumulo bilaterale

4. Cumulo diagonale

5. Cumulo in relazione ai materiali soggetti al trattamento in esenzione dai dazi NPF nell'Unione europea

6. Cumulo in relazione ai materiali originari di altri paesi che beneficiano di un accesso preferenziale all'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti

7. Prodotti interamente ottenuti

8. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

9. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

10. Unità di riferimento

11. Accessori, pezzi di ricambio e utensili

12. Assortimenti

13. Elementi neutri

TITOLO III Requisiti territoriali

ARTICOLI

14. Principio di territorialità
15. Non modificazione
16. Contabilità separata
17. Spedizione di zucchero
18. Esposizioni

TITOLO IV Prova dell'origine

ARTICOLI

19. Norme generali
20. Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1
21. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
22. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
23. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
24. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
25. Esportatore autorizzato
26. Validità della prova dell'origine
27. Presentazione della prova dell'origine
28. Importazione con spedizioni scaglionate
29. Esonero dalla prova dell'origine
30. Procedura di informazione ai fini del cumulo
31. Documenti giustificativi
32. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
33. Discordanze ed errori formali
34. Importi espressi in euro

TITOLO V Metodi di cooperazione amministrativa

ARTICOLI

35. Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare del presente accordo
36. Notifica delle autorità doganali
37. Assistenza reciproca
38. Controllo della prova dell'origine
39. Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
40. Risoluzione delle controversie
41. Sanzioni
42. Zone franche
43. Derghe

TITOLO VI Ceuta e Melilla

ARTICOLO

44. Condizioni speciali

TITOLO VII Disposizioni finali

ARTICOLI

45. Revisione e applicazione delle norme di origine
46. Allegati
47. Attuazione del protocollo

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 1	Note introduttive all'elenco dell'allegato II
ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 1	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario
ALLEGATO II bis DEL PROTOCOLLO 1	Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del presente protocollo
ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO 1	Modulo del certificato di circolazione
ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO 1	Dichiarazione di origine
ALLEGATO V A DEL PROTOCOLLO 1	Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale
ALLEGATO V B DEL PROTOCOLLO 1	Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale
ALLEGATO VI DEL PROTOCOLLO 1	Scheda di informazione
ALLEGATO VII DEL PROTOCOLLO 1	Modulo per la richiesta di deroga
ALLEGATO VIII DEL PROTOCOLLO 1	Paesi e territori d'oltremare
ALLEGATO IX DEL PROTOCOLLO 1	Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui all'articolo 4 del presente protocollo si applicano dal 1° ottobre 2015
ALLEGATO X DEL PROTOCOLLO 1	Dichiarazione comune sul rafforzamento delle capacità per l'attuazione delle norme di origine del presente protocollo
ALLEGATO XI DEL PROTOCOLLO 1	Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) qualsiasi riferimento al genere maschile designa simultaneamente il genere femminile e viceversa;
- b) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- c) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- d) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- e) per "merci" si intendono sia i materiali sia i prodotti;

- f) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'accordo OMC sulla valutazione in dogana;
- g) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante dell'Unione europea o di uno Stato della SADC aderente all'APE nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché nel prezzo sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- h) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o negli Stati della SADC aderenti all'APE;
- i) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera h);
- j) per "valore aggiunto" ai fini dell'articolo 4 del presente protocollo si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari degli altri paesi e territori di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente protocollo con cui si applica il cumulo o, qualora il valore in dogana non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nell'Unione europea o in uno Stato della SADC aderente all'APE;
- k) per "valore aggiunto" ai fini dell'articolo 43 del presente protocollo si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati importati nello Stato della SADC aderente all'APE che presenta domanda di deroga o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile corrisposto per detti materiali nell'Unione europea o in uno Stato della SADC aderente all'APE;

- l) per "capitoli", "voci" e "sottovoci" si intendono i capitoli, le voci a quattro cifre e le sottovoci a sei cifre utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- m) per "classificato" si intende un prodotto o un materiale classificato in un determinato capitolo, una determinata voce o una determinata sottovoce;
- n) per "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- o) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali;
- p) per "PTOM" si intendono i paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato VIII;
- q) per "altri Stati ACP aderenti all'APE" si intendono tutti gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ad esclusione degli Stati della SADC aderenti all'APE, che hanno applicato almeno provvisoriamente un APE con l'Unione europea;
- r) per "dichiarazione del fornitore" si intende una dichiarazione resa da un fornitore sul carattere dei prodotti relativamente alle norme di origine. Può essere utilizzata dagli esportatori come prova, in particolare a sostegno di richieste di rilascio di certificati di circolazione EUR.1 o come base per la compilazione di dichiarazioni di origine;
- s) per "il presente accordo" si intende l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2

Norme generali

1. Ai fini del presente accordo si considerano prodotti originari dell'Unione europea:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nell'Unione europea in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati sottoposti nell'Unione europea a lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 8 del presente protocollo.

2. Ai fini del presente accordo si considerano prodotti originari di uno Stato della SADC aderente all'APE:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato della SADC aderente all'APE ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti in uno Stato della SADC aderente all'APE in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati sottoposti in tale Stato a lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 8 del presente protocollo.

ARTICOLO 3

Cumulo bilaterale

1. Il presente articolo si applica solo in caso di cumulo tra uno Stato della SADC aderente all'APE e l'Unione europea.
2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, i materiali originari dell'Unione europea ai sensi del presente protocollo si considerano originari di uno Stato della SADC aderente all'APE se incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché le lavorazioni o trasformazioni ivi eseguite vadano oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo.

3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, i materiali originari di uno Stato della SADC aderente all'APE ai sensi del presente protocollo si considerano originari dell'Unione europea se incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché le lavorazioni o trasformazioni ivi eseguite vadano oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo e il prodotto sia esportato nel medesimo Stato della SADC aderente all'APE.
4. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate nell'Unione europea si considerano effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE qualora i materiali siano sottoposti in tale Stato ad ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo.
5. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE si considerano effettuate nell'Unione europea qualora i materiali siano sottoposti nell'Unione europea ad ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo e il prodotto sia esportato nel medesimo Stato della SADC aderente all'APE.

ARTICOLO 4

Cumulo diagonale

1. Il presente articolo non si applica al cumulo di cui all'articolo 3 del presente protocollo.

2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, i materiali originari di uno Stato della SADC aderente all'APE, dell'Unione europea, di altri Stati ACP aderenti all'APE o dei PTOM si considerano originari dello Stato della SADC aderente all'APE qualora detti materiali siano incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché le lavorazioni o trasformazioni ivi eseguite vadano oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo.
3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, i materiali originari di uno Stato della SADC aderente all'APE, di altri Stati ACP aderenti all'APE o dei PTOM si considerano originari dell'Unione europea se incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché le lavorazioni o trasformazioni eseguite nell'Unione europea vadano oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, l'origine dei materiali originari dell'Unione europea o dello Stato della SADC aderente all'APE è determinata conformemente alle norme di origine di cui al presente protocollo e a norma dell'articolo 30. L'origine dei materiali originari di altri Stati ACP aderenti all'APE o dei PTOM è determinata conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro degli accordi preferenziali tra l'Unione europea e questi paesi e territori a norma dell'articolo 30 del presente protocollo.
5. In relazione al cumulo di cui ai paragrafi 2 e 3, quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE o nell'Unione europea non vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo, il prodotto ottenuto si considera originario di uno Stato della SADC aderente all'APE o dell'Unione europea soltanto quando il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori.

6. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE, nell'Unione europea, in altri Stati ACP aderenti all'APE o nei PTOM si considerano effettuate nello Stato della SADC aderente all'APE quando i materiali sono sottoposti ad ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1.
7. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE, in altri Stati ACP aderenti all'APE o nei PTOM si considerano effettuate nell'Unione europea qualora i materiali siano sottoposti nell'Unione europea ad ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo.
8. In relazione al cumulo di cui ai paragrafi 6 e 7, quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE o nell'Unione europea non vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo, il prodotto ottenuto si considera originario di uno Stato della SADC aderente all'APE o dell'Unione europea soltanto quando il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori. L'origine del prodotto finito è determinata conformemente alle norme di origine del presente protocollo e a norma dell'articolo 30 del presente protocollo.
9. Il cumulo di cui ai paragrafi 2 e 6 può essere applicato soltanto a condizione che:
 - a) gli Stati della SADC aderenti all'APE, altri Stati ACP aderenti all'APE e i PTOM abbiano concluso tra di loro un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la conformità al presente articolo e la sua corretta attuazione e che include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;

- b) il segretariato della SACU e il ministero dell'Industria e del commercio del Mozambico abbiano fornito alla Commissione europea informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa conclusi con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo.
10. Il cumulo di cui ai paragrafi 3 e 7 articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
- a) l'Unione europea¹, gli altri Stati ACP aderenti all'APE e i PTOM abbiano concluso tra di loro un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la conformità al presente articolo e la sua corretta attuazione e che include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
 - b) la Commissione europea abbia fornito agli Stati della SADC aderenti all'APE, attraverso il segretariato della SACU e il ministero dell'Industria e del commercio del Mozambico, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa conclusi con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo.
11. Una volta osservate le prescrizioni dei paragrafi 9 e 10 e dopo che la data di entrata in vigore simultanea del cumulo di cui al presente articolo sia stata concordata tra l'Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all'APE, le parti ottemperano ai propri obblighi in materia di pubblicazione e di informazione di cui al paragrafo 14.

¹ Gli impegni in materia di cooperazione amministrativa tra l'UE e gli Stati ACP aderenti all'APE sono forniti nell'ambito dei rispettivi protocolli sulle norme di origine e sulla cooperazione amministrativa.

12. Fatto salvo il paragrafo 11, la data di attuazione del cumulo di cui al presente articolo con i materiali provenienti da un particolare paese o territorio non è successiva a un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data della firma di uno Stato della SADC aderente all'APE o dell'Unione europea di un accordo/un'intesa di cooperazione amministrativa con tale particolare paese o territorio di cui ai paragrafi 9 e 10.
13. Successivamente al periodo di cui al paragrafo 12, gli Stati della SADC aderenti all'APE possono iniziare ad applicare il cumulo di cui ai paragrafi 2 and 6, purché siano state osservate le prescrizioni del paragrafo 9, mentre l'Unione europea può iniziare ad applicare il cumulo di cui ai paragrafi 3 and 7, purché siano state soddisfatte le prescrizioni del paragrafo 10.
14. Le parti rendono pubblica la data di entrata in vigore del cumulo con un particolare paese o territorio secondo le proprie procedure interne.
15. Il cumulo di cui al paragrafo 2 non si applica ai materiali:
 - a) di cui alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato, originari degli Stati del Pacifico aderenti all'APE a norma del protocollo II, articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra²;
 - b) di cui alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato, originari degli Stati del Pacifico a norma di qualsivoglia futura disposizione di un accordo di partenariato economico globale concluso tra l'Unione europea e gli Stati ACP del Pacifico;

² Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009.

- c) originari del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.

16. Il cumulo di cui al paragrafo 3:

- a) qualora il prodotto finito sia esportato nella SACU, non si applica a materiali:
 - i) originari di Stati della SADC non aderenti alla SACU, che non beneficiano di un accesso alla SACU in esenzione da dazi e contingenti nel quadro del protocollo SADC sul commercio; nonché
 - ii) originari dei PTOM o di Stati ACP aderenti all'APE, diversi dagli Stati della SADC non aderenti alla SACU, che non possono essere importati direttamente nella SACU in esenzione da dazi e contingenti;
- b) qualora il prodotto finito sia esportato in Mozambico, non si applica ai materiali originari dei PTOM o di altri Stati ACP aderenti all'APE che non possono essere importati direttamente in Mozambico in esenzione da dazi e contingenti.

17. In relazione al paragrafo 15, lettera c), e al paragrafo 16, lettere a) e b), l'Unione europea, la SACU e il Mozambico stabiliscono rispettivamente l'elenco dei materiali interessati e si adoperano affinché gli elenchi siano riveduti secondo necessità per assicurare la conformità con detti paragrafi. La SACU e il Mozambico notificano alla Commissione europea i rispettivi elenchi e ogni eventuale versione successiva in modalità "revisioni". L'Unione europea notifica al segretariato della SACU e al ministero dell'Industria e del commercio del Mozambico i propri elenchi e ogni eventuale versione successiva in modalità "revisioni". In seguito alla notifica di cui al presente paragrafo le parti rendono pubblico ciascuno di tali elenchi secondo le proprie procedure interne. Le parti pubblicano gli elenchi e ogni eventuale modifica successiva entro un mese dal ricevimento della notifica. Nei casi in cui gli elenchi, o le versioni successive, siano notificati successivamente alla data di entrata in vigore del cumulo, l'esclusione dal cumulo con i materiali avrà effetto sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica.
18. In deroga al paragrafo 15, lettera c), e al paragrafo 16, lettere a) e b), l'Unione europea, la SACU e il Mozambico possono eliminare qualsiasi materiale dai rispettivi elenchi. Il cumulo con i materiali eliminati dai rispettivi elenchi avrà effetto alla notifica e alla pubblicazione degli elenchi riveduti. Le parti pubblicano gli elenchi e ogni eventuale modifica successiva entro un (1) mese dal ricevimento della notifica.
19. Il cumulo di cui al presente articolo si applica ai prodotti elencati all'allegato IX solo dopo il 1° ottobre 2015.

ARTICOLO 5

Cumulo in relazione ai materiali soggetti al trattamento in esenzione dal dazio NPF nell'Unione europea

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, i materiali non originari che possono essere importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali in applicazione delle tariffe convenzionali del trattamento della nazione più favorita, conformemente alla tariffa doganale comune³, sono considerati materiali originari di uno Stato della SADC aderente all'APE se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo.
2. I certificati di circolazione EUR.1 (casella 7) o le dichiarazioni di origine rilasciati a norma del paragrafo 1 recano la seguente dicitura:
"Application of Article 5(1) of Protocol 1 of the EU-SADC EPA".
3. L'Unione europea notifica annualmente al comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali di cui all'articolo 50 del presente accordo ("il comitato") l'elenco dei materiali cui si applica il presente articolo.

³ In conformità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e dei successivi atti di modifica e atti corrispondenti.

4. Il cumulo di cui al presente articolo non si applica ai materiali:
- a) che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi⁴;
 - b) classificati nelle sottovoci del sistema armonizzato che comprende, nella tariffa doganale comune dell'Unione europea, linee tariffarie ad otto cifre non esenti da dazi doganali in applicazione delle tariffe convenzionali del trattamento dell'Unione europea della nazione più favorita.

ARTICOLO 6

Cumulo in relazione ai materiali originari di altri paesi
che beneficiano di un accesso preferenziale all'Unione europea
in esenzione da dazi e contingenti

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, i materiali originari di paesi e territori:
- a) che beneficiano del "regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati" previsto dal sistema di preferenze generalizzate⁵;

⁴ Ai fini dell'applicazione di questa specifica esclusione si applicano le norme di origine non preferenziali dell'UE.

⁵ A norma degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

- b) che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti in forza delle disposizioni generali del sistema di preferenze generalizzate⁶;

si considerano materiali originari di uno Stato della SADC aderente all'APE se incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo.

1.1. L'origine dei materiali dei paesi o territori interessati è determinata conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro delle intese preferenziali tra l'Unione europea e tali paesi e territori e a norma dell'articolo 30 del presente protocollo.

1.2. Il cumulo di cui al presente paragrafo non si applica:

- a) ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi⁷;
- b) ai materiali classificati nelle sottovoci del sistema armonizzato che comprende, nella tariffa doganale comune dell'Unione europea, linee tariffarie ad otto cifre non esenti da dazi doganali in applicazione del regime di cui al paragrafo 1;

⁶ A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate; i materiali che beneficiano del trattamento di esenzione dai dazi in virtù del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui agli articoli da 9 a 16 del regolamento, ma non nel quadro del regime generale di cui all'articolo 6 del medesimo, non rientrano nella presente disposizione.

⁷ Ai fini dell'applicazione di questa specifica esclusione si applicano le norme di origine non preferenziali dell'UE.

- c) ai prodotti a base di tonno classificati nei capitoli 3 e 16 del sistema armonizzato, cui si applicano gli articoli 7 e 12 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, e successivi atti di modifica e atti corrispondenti;
- d) ai materiali di cui agli articoli 8, 22 e 29 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, e successivi atti di modifica e atti corrispondenti.

2. Su richiesta di uno Stato della SADC aderente all'APE, i materiali originari di paesi o territori che beneficiano di accordi o di intese che prevedono l'accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti possono essere considerati materiali originari di uno Stato della SADC aderente all'APE. La richiesta è presentata dallo Stato della SADC aderente all'APE all'Unione europea attraverso la Commissione europea, che assume una decisione in merito alla richiesta in conformità con le proprie procedure interne.

Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo.

2.1. L'origine dei materiali di altri paesi o territori interessati è determinata conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro degli accordi o delle intese preferenziali tra l'Unione europea e tali paesi e territori e a norma dell'articolo 30 del presente protocollo.

2.2. Il cumulo di cui al presente paragrafo non si applica ai materiali:

- a) contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato e ai prodotti elencati nell'allegato 1, paragrafo 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura compreso nel GATT 1994, a meno che tali materiali beneficino di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti in virtù di un accordo, diverso da un APE, tra uno Stato ACP e l'Unione europea;
- b) che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi⁸;
- c) classificati nelle sottovoci del sistema armonizzato che comprende, nella tariffa doganale comune dell'Unione europea, linee tariffarie ad otto cifre non esenti da dazi doganali in applicazione degli accordi o delle intese di cui al presente paragrafo.

⁸ Ai fini dell'applicazione di questa specifica esclusione si applicano le norme di origine non preferenziali dell'UE.

3. In deroga al paragrafo 2.2, lettera a), le parti, a sostegno dell'integrazione africana, valuteranno se un materiale di cui al paragrafo 2.2, lettera a), originario di una parte non ACP del continente africano, possa essere utilizzato ai fini del cumulo di cui al paragrafo 2.
4. Il paragrafo 3 può avere effetto solo previo accordo delle parti, anche in merito alle condizioni applicabili. Esso si applica ai materiali che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti purché ciascuna parte attui un accordo di libero scambio in linea con il GATT 1994 con la suddetta parte non ACP.
5. L'Unione europea notifica annualmente al segretariato della SACU e al ministero dell'Industria e del commercio del Mozambico l'elenco dei materiali e dei paesi cui si applica il paragrafo 1. Gli Stati della SADC aderenti all'APE notificano alla Commissione europea, su base annua, i paesi cui è stato applicato il cumulo di cui al paragrafo 1.
6. I certificati di circolazione EUR.1 (casella 7) o le dichiarazioni di origine rilasciati a norma:
 - a) del paragrafo 1 recano la seguente dicitura: "Application of Article 6(1) of Protocol 1 to EU-SADC EPA";
 - b) del paragrafo 2 recano la seguente dicitura: "Application of Article 6(2) of Protocol 1 to EU-SADC EPA".

7. Il cumulo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può essere applicato soltanto se:
- a) tutti i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario abbiano concluso tra di loro un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta attuazione del presente articolo e include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
 - b) lo Stato o gli Stati della SADC aderenti all'APE forniranno all'Unione europea, attraverso la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa conclusi con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori elencati nel presente articolo che osservano le prescrizioni necessarie.

ARTICOLO 7

Prodotti interamente ottenuti

1. I seguenti prodotti sono considerati interamente ottenuti nel territorio di uno Stato della SADC aderente all'APE o nel territorio dell'Unione europea:
- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

- b) i prodotti ortofrutticoli ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
- f)
 - i) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - ii) i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve o avannotti;
- g) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea o degli Stati della SADC aderenti all'APE, con le loro navi;
- h) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera g);
- i) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- j) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- k) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

- l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k).
2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
 - a) registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato della SADC aderente all'APE;
 - b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato della SADC aderente all'APE;
 - c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) sono per almeno il 50% di proprietà di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato della SADC aderente all'APE; o
 - ii) sono di proprietà di società le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato della SADC aderente all'APE, e sono per almeno il 50% di proprietà di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato della SADC aderente all'APE, di enti pubblici o cittadini di tale Stato.
3. a) In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, l'Unione europea ammette, su notifica della Namibia, che le navi noleggiate o prese in locazione a scafo nudo da cittadini della Namibia, di altri Stati della SADC aderenti all'APE o dell'Unione europea, siano trattate come "loro navi" per attività di pesca nella sua zona economica esclusiva; ammette altresì che il pesce ivi pescato sia originario di tale zona purché, ai fini del presente paragrafo:

- i) le navi noleggate o prese in locazione a scafo nudo navighino battendo bandiera della Namibia, dello Stato membro dell'Unione europea o dello Stato della SADC aderente all'APE per la durata del nolo o della locazione;
- ii) i contingenti si basino sui migliori dati scientifici disponibili e sul parere del consiglio consultivo sulle risorse marine;
- iii) i titolari dei diritti di pesca siano cittadini della Namibia o enti registrati in Namibia sotto il controllo effettivo della Namibia o joint venture registrate in Namibia sotto il controllo effettivo della Namibia;
- iv) sia in vigore un sistema operativo per notificare alla Commissione tutti i pescherecci e per segnalare tutte le catture di cui al paragrafo 3, lettera a);
- v) siano attuati gli obblighi di rendiconto alle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca, nella misura in cui ciò sia necessario nel quadro dei pertinenti strumenti di tali organizzazioni;
- vi) tutte le attività di pesca commerciale siano monitorate da osservatori delle attività di pesca a bordo;
- vii) le catture siano sbarcate in porti della Namibia o sottoposte alla supervisione delle autorità doganali ai fini del conteggio e della certificazione;

- viii) le catture siano trasformate in impianti a terra in Namibia o a bordo di navi officina della Namibia quali definite al paragrafo 2 o a bordo di una delle navi officina di cui al paragrafo 3, lettera a), se la nave officina in questione noleggiata o presa in locazione, è quella che svolge la relativa attività di pesca e almeno il 50% del suo equipaggio è costituito da cittadini della Namibia;
 - ix) le acque della Namibia siano permanentemente sotto sorveglianza contro le attività di pesca non autorizzate;
 - x) i movimenti di tutti i pescherecci siano monitorati mediante la tecnologia satellitare (sistema di controllo dei pescherecci via satellite) e il luogo geografico di tutte le catture sia noto;
 - xi) le esportazioni della Namibia nell'Unione europea soddisfino la normativa dell'Unione europea sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
- b) La Namibia, per avvalersi delle disposizioni del paragrafo 3, lettera a), due (2) mesi prima dell'inizio della campagna di pesca presenta una relazione sull'applicazione del paragrafo 3, lettera a), e notifica alla Commissione europea le navi che operano a norma del paragrafo 3 in tale campagna di pesca. Se due (2) mesi prima dell'inizio della campagna di pesca la Namibia presenta la relazione completa sull'applicazione del paragrafo 3, lettera a), e notifica le navi di cui sopra, prima dell'inizio della campagna di pesca la Commissione europea rende pubblici i dati relativi alle navi notificate e la data a decorrere dalla quale il paragrafo 3, lettera a), è applicabile a tali navi.

- c) La Namibia informa il comitato di qualsiasi modifica della sua legislazione in materia di attività di pesca comunicando altresì se, in seguito alle modifiche legislative apportate, risultino ancora soddisfatte le condizioni per l'applicazione del paragrafo 3, lettera a).
- d) Il paragrafo 3, lettera a), non si applica se la notifica alla Commissione europea non avviene conformemente al paragrafo 3, lettera b), o se il comitato non è informato a norma del paragrafo 3, lettera c).
- e) Qualora il numero di navi che operano a norma del paragrafo 3, lettera a), sia considerato insolitamente elevato rispetto alle operazioni degli anni precedenti, la Commissione europea può sottoporre la questione al comitato affinché siano adottate misure adeguate per porre rimedio alla situazione.
- f) Qualunque parte può deferire al Consiglio congiunto questioni concernenti l'applicazione del paragrafo 3, lettere da a) ad e), qualora il comitato non assuma una decisione soddisfacente in merito all'applicazione di tali disposizioni. Quando una questione riguardante l'applicazione del paragrafo 3, lettere da a) ad e), sia stata deferita al Consiglio congiunto, quest'ultimo adotta una decisione entro centottanta giorni (180). Se il Consiglio congiunto non è in grado di adottare una decisione entro centottanta giorni (180), la deroga di cui al paragrafo 3 è sospesa fino al raggiungimento di un accordo. Qualora in seno al Consiglio congiunto non si pervenga a una soluzione soddisfacente, una parte può altresì decidere di deferire la questione al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui all'articolo della PARTE III del presente accordo.

ARTICOLO 8

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 del presente protocollo i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1 i prodotti elencati all'allegato II bis, possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati, ai fini dell'articolo 2 del presente protocollo, quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato.
3. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, le lavorazioni o le trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'allegato II o nell'allegato II bis, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II e nell'allegato II bis, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:
 - a) il loro valore totale non superi il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'allegato II e nell'allegato II bis relative al valore massimo dei materiali non originari.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 9 del presente protocollo.

ARTICOLO 9

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal rispetto o meno delle prescrizioni dell'articolo 8 del presente protocollo, le seguenti operazioni:
 - a) le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondata, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse, compresa la semplice aggiunta di acqua o la diluizione;
- n) la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
- o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- p) la disidratazione o denaturazione di prodotti;
- q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p);
- r) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se le lavorazioni o trasformazioni cui è stato sottoposto un determinato prodotto debbano essere considerate insufficienti ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione europea o negli Stati della SADC aderenti all'APE.

ARTICOLO 10

Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento per l'applicazione del presente protocollo è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue pertanto che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato in un'unica voce, secondo il sistema armonizzato, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;
 - b) quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare il presente protocollo.
2. Qualora, in base alla regola generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 11

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 12

Assortimenti

Gli assortimenti, quali definiti ai nella regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Un assortimento composto di prodotti originari e non originari è tuttavia considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 13

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano e che non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 14

Principio di territorialità

1. Fatti salvi gli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente protocollo nonché il paragrafo 3, le condizioni per acquisire il carattere originario stabilite al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione in uno Stato della SADC aderente all'APE o nell'Unione europea.

2. Fatti salvi gli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente protocollo, le merci originarie esportate da uno Stato della SADC aderente all'APE o dall'Unione europea in un altro paese e successivamente reimportate vanno considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e

 - b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buone condizioni durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere originario alle condizioni stabilite nel titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori dell'Unione europea o di uno Stato della SADC aderente all'APE sui materiali esportati dall'Unione europea o da uno Stato della SADC aderente all'APE e successivamente reimportati, purché:
- a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nell'Unione europea o in uno Stato della SADC aderente all'APE o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9 del presente protocollo prima della loro esportazione; e
 - b) alle autorità doganali si forniscano prove soddisfacenti del fatto che:
 - i) le merci reimportate derivano dalle lavorazioni o trasformazioni dei materiali esportati; e
 - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Unione europea o di uno Stato della SADC aderente all'APE mediante l'applicazione del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.
4. Ai fini del paragrafo 3 le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano a lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea o di uno Stato della SADC aderente all'APE. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II o dell'allegato II bis si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari incorporati per determinare il carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari incorporati nel territorio della parte interessata, considerato assieme al valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Unione europea o di uno Stato della SADC aderente all'APE con l'applicazione del presente articolo, non deve superare la percentuale indicata.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell'Unione europea o dello Stato della SADC aderente all'APE, compreso il valore dei materiali ivi incorporati.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o dell'allegato II bis oppure che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del presente protocollo.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori dell'Unione europea o di uno Stato della SADC aderente all'APE, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

ARTICOLO 15

Non modificazione

1. I prodotti dichiarati per il consumo interno in una delle parti sono gli stessi prodotti esportati dall'altra parte di cui sono considerati originari. Essi non devono essere stati in alcun modo alterati né trasformati né essere stati oggetto di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buone condizioni o per aggiungervi o apporvi marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità con le prescrizioni nazionali specifiche della parte importatrice, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.
3. Fatte salve le disposizioni del titolo V, il frazionamento delle spedizioni è ammesso se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che esse restino sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.
4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

ARTICOLO 16

Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l'uso della cosiddetta "contabilità separata" (nel seguito il "metodo").
2. Questo metodo garantisce che, in qualsiasi momento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati originari di uno Stato della SADC aderente all'APE o dell'Unione europea coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
5. Il beneficiario di questo metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non soddisfi qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
7. Ai fini del paragrafo 1, per materiali fungibili si intendono materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro ai fini dell'origine.

ARTICOLO 17

Spedizione di zucchero

La spedizione via mare tra i territori delle parti di zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinati ad un'ulteriore raffinazione, contemplati nelle sottovoci 1701.12, 1701.13 e 1701.14 del sistema armonizzato, di origini diverse, è consentita senza che gli zuccheri siano conservati in depositi distinti. Occorre garantire che i quantitativi di tali zuccheri che potrebbero essere considerati originari coincidano con i quantitativi che sarebbero stati dichiarati per l'importazione qualora gli zuccheri fossero stati conservati in depositi distinti. L'ultimo porto di carico deve essere situato nel territorio di uno Stato ACP aderente all'APE.

ARTICOLO 18

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti ai fini di un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'Unione europea o in uno Stato della SADC aderente all'APE beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) un esportatore ha inviato detti prodotti da uno Stato della SADC aderente all'APE o dall'Unione europea nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) detto esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a un destinatario nello Stato della SADC aderente all'APE o nell'Unione europea;
 - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese di importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione.
All'occorrenza possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 19

Norme generali

1. I prodotti originari di uno Stato della SADC aderente all'APE importati nell'Unione europea e i prodotti originari dell'Unione europea importati in uno Stato della SADC aderente all'APE beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo su presentazione dei seguenti documenti:

- a) nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del presente protocollo, una dichiarazione (nel seguito la "dichiarazione di origine") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione d'origine figura nell'allegato IV; oppure
 - b) un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 29 del presente protocollo i prodotti originari ai sensi del medesimo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
 3. Ai fini dell'applicazione del presente titolo gli esportatori si impegnano a utilizzare una lingua comune sia agli Stati della SADC aderenti all'APE sia all'Unione europea.

ARTICOLO 20

Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Se compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e si deve barrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato della SADC aderente all'APE se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea, di uno Stato della SADC aderente all'APE o di uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 4 del presente protocollo e osservano le altre prescrizioni del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali ed è messo a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

ARTICOLO 21

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 7, del presente protocollo, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

- b) viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore siano conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:
"ISSUED RETROSPECTIVELY"
o in portoghese:
"EMITIDO A POSTERIORI".
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 è inserita nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

ARTICOLO 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:
"DUPLICATE"
o in portoghese:
"SEGUNDA VIA".
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

ARTICOLO 23

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base
di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato della SADC aderente all'APE o nell'Unione europea, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito, ai fini della spedizione ulteriore di tali prodotti, o di parte di essi, altrove negli Stati della SADC aderenti all'APE o nell'Unione europea, da uno o più certificati di circolazione EUR.1. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti e vistati dalle autorità doganali sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

ARTICOLO 24

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del presente protocollo, può essere compilata da:
 - a) un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del presente protocollo, o
 - b) qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2. Una dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati della SADC aderenti all'APE, dell'Unione europea o di un altro dei paesi o territori di cui all'articolo 4 del presente protocollo e osservano le altre prescrizioni dello stesso.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.
4. La dichiarazione di origine è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, è scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del presente protocollo non è tuttavia tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese di importazione entro due (2) anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

ARTICOLO 25

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma delle disposizioni sulla cooperazione commerciale di cui al presente accordo a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da indicare nella dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

ARTICOLO 26

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci (10) mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese di importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese di importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

ARTICOLO 27

Presentazione della prova dell'origine

La prova dell'origine è presentata alle autorità doganali del paese di importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti rispondono alle condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 28

Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese importatore, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, contemplati nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 29

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle prescrizioni del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata nella dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Il valore complessivo dei prodotti non supera inoltre 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 30

Procedura di informazione ai fini del cumulo

1. Qualora si applichino l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del presente protocollo, la prova del carattere originario, ai sensi del presente protocollo, dei materiali provenienti da uno Stato della SADC aderente all'APE, dall'Unione europea, da un altro Stato ACP aderente all'APE o da un PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1, in una dichiarazione di origine o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V, parte A, fornita dall'esportatore in uno qualsiasi di detti paesi o territori o dell'Unione europea da cui i materiali provengono. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, del presente protocollo, la prova del carattere originario consiste nel modulo A o in una dichiarazione di origine.

2. Qualora si applichino l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del presente protocollo, la prova delle lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE, nell'Unione europea, in un altro Stato ACP aderente all'APE o in un PTOM consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V, parte B, fornita dall'esportatore in uno qualsiasi di detti paesi o territori o nell'Unione europea da cui i materiali provengono. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale riguardante la spedizione in cui figurino una descrizione dei materiali in questione sufficientemente dettagliata da consentire l'identificazione.
3. Il fornitore che invia regolarmente a un determinato cliente merci il cui status, sotto il profilo delle norme sull'origine preferenziale, resterà presumibilmente costante per lunghi periodi può presentare un'unica dichiarazione riguardante invii successivi di dette merci (nel seguito "dichiarazione a lungo termine del fornitore") purché i fatti o le circostanze in base ai quali essa viene restino immutate. La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere rilasciata con riferimento ad un periodo non superiore a un anno dal rilascio.
4. La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere rilasciata con effetto retroattivo. In tali casi essa non può riferirsi ad un periodo superiore a un anno dalla data di decorrenza della sua efficacia. Si riconosce tuttavia alle autorità doganali il diritto di revocare una dichiarazione a lungo termine del fornitore qualora le circostanze cambino o siano state fornite informazioni inesatte o false.

5. Qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più valida in relazione alle merci fornite, il fornitore ne informa immediatamente il cliente.
6. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
7. Le dichiarazioni dei fornitori recano la firma manoscritta originale del fornitore. Se la dichiarazione di origine e la dichiarazione del fornitore sono compilate utilizzando metodi di elaborazione elettronica dei dati, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo considerato soddisfacente delle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
8. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
9. Il fornitore che compila una dichiarazione è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
10. Le dichiarazioni dei fornitori e le schede di informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità dell'allegato II, articolo 26, del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio restano valide per un periodo transitorio di dodici (12) mesi.

ARTICOLO 31

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 3, del presente protocollo, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di uno Stato della SADC aderente all'APE, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo e osservano le altre prescrizioni dello stesso, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta delle operazioni svolte dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato della SADC aderente all'APE, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo, dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;
- c) documenti comprovanti le lavorazioni o trasformazioni dei materiali effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo, rilasciati o compilati in uno Stato della SADC aderente all'APE, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo, dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;

- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato della SADC aderente all'APE, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 4 in conformità del presente protocollo.

ARTICOLO 32

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre (3) anni i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del presente protocollo.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione di origine e i documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del presente protocollo.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 30, paragrafo 9, del presente protocollo.
4. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre (3) anni il modulo di domanda di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del presente protocollo.
5. Le autorità doganali del paese importatore conservano per almeno tre (3) anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine loro presentati.

ARTICOLO 33

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell'origine, il documento non viene respinto se gli errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle indicazioni in esso riportate.

ARTICOLO 34

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 29, paragrafo 3, del presente protocollo, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali degli Stati della SADC aderenti all'APE o degli Stati membri dell'Unione europea, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 29, paragrafo 3, del presente protocollo, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato su richiesta dell'Unione europea o degli Stati della SADC aderenti all'APE. Nel procedere a questa revisione, il comitato valuta l'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei limiti in questione. A tal fine può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO V

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 35

Condizioni amministrative alle quali i prodotti
possono beneficiare del presente accordo

1. I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, di uno Stato della SADC aderente all'APE o dell'Unione europea beneficiano, al momento della dichiarazione doganale di importazione, delle preferenze previste dall'accordo solo a condizione che siano stati esportati alla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui al paragrafo 2 o successivamente.
2. Gli Stati della SADC aderenti all'APE e l'Unione europea si impegnano a predisporre:
 - a) le pertinenti misure nazionali e regionali necessarie all'attuazione e all'applicazione delle norme e delle procedure stabilite nel presente protocollo, comprese, se del caso, le disposizioni necessarie all'applicazione degli articoli 3, 4 e 6 del presente protocollo;
 - b) le strutture e i sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell'origine dei prodotti nonché al rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Essi procedono alle notifiche di cui all'articolo 36 del presente protocollo.

ARTICOLO 36

Notifica delle autorità doganali

1. Gli Stati della SADC aderenti all'APE e l'Unione europea si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio di detti certificati. I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine o le dichiarazioni del fornitore sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono rispettivamente alla Commissione europea, al segretariato della SACU e al ministero dell'Industria e del commercio del Mozambico.
2. Gli Stati della SADC aderenti all'APE e l'Unione europea si comunicano immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Le autorità di cui al paragrafo 1 operano sotto l'autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.

ARTICOLO 37

Assistenza reciproca

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, l'Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all'APE si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni del fornitore nonché dell'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.
2. Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati della SADC aderenti all'APE, nell'Unione europea o negli altri paesi interessati di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo.

ARTICOLO 38

Controllo della prova dell'origine

1. Il controllo a posteriori della prova dell'origine è effettuato a campione e sulla base di un'analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1, la fattura e, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, oppure una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato della SADC aderente all'APE, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo e se osservano le altre prescrizioni del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non pervenga alcuna risposta entro dieci (10) mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio del trattamento preferenziale.
7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, il paese di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta del paese di importazione, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire tali violazioni. A tal fine il paese di esportazione può invitare il paese di importazione a partecipare a detti controlli.

ARTICOLO 39

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori è effettuato a campione e sulla base di un'analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione di origine abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità del documento o dell'esattezza delle informazioni riportate in tale documento.

2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata compilata di rilasciare una scheda di informazione il cui modello figura nell'allegato VI. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata compilata. Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre (3) anni.
3. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione del fornitore è stata compilata. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità del fornitore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni per accertare l'esattezza di detta dichiarazione.
5. I certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni di origine rilasciati o compilati in base a una dichiarazione inesatta del fornitore sono considerati non validi.

ARTICOLO 40

Risoluzione delle controversie

1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 38 e 39 del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, sono sottoposti al comitato.
2. La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese di importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

ARTICOLO 41

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è soggetto a sanzioni.

ARTICOLO 42

Zone franche

1. Gli Stati della SADC aderenti all'APE e l'Unione europea adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato della SADC aderente all'APE o dell'Unione europea siano importati in una zona franca sulla base di una prova dell'origine e siano sottoposti a lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1, se le lavorazioni o trasformazioni subite sono conformi alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 43

Deroghe

1. Il comitato può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati della SADC aderenti all'APE.
 - 1.1 Prima della presentazione della richiesta di deroga al comitato o contestualmente ad essa, lo Stato o gli Stati della SADC aderenti all'APE notificano all'Unione europea tale richiesta nonché i motivi che ne sono alla base a norma del paragrafo 2.

- 1.2 L'Unione europea accoglie tutte le richieste degli Stati della SADC aderenti all'APE che siano debitamente motivate in conformità del presente articolo e che non possano arrecare gravi pregiudizi a un'industria dell'Unione europea affermata.
2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato o gli Stati della SADC aderenti all'APE richiedenti forniscono a corredo della richiesta, mediante il modulo figurante nell'allegato VII, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:
- a) descrizione del prodotto finito;
 - b) natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi;
 - c) natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati della SADC aderenti all'APE o dei paesi e territori di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo o dei materiali ivi trasformati;
 - d) processi di fabbricazione;
 - e) valore aggiunto;
 - f) numero di dipendenti dell'impresa interessata;
 - g) volume previsto delle esportazioni nell'Unione europea;

- h) altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;
- i) giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento;
- j) altre osservazioni.

Le stesse regole si applicano alle richieste di proroga. Il comitato può modificare il modulo.

3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:

- a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati della SADC aderenti all'APE in questione;
- b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato della SADC aderente all'APE, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nell'Unione europea, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività;
- c) dei casi specifici per i quali si possa chiaramente dimostrare che le norme di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette regole.

4. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.

5. Le richieste di deroga relative a uno Stato della SADC aderente all'APE meno sviluppato sono inoltre esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:
 - a) dell'incidenza economica e sociale della decisione da assumere, in particolare per quanto riguarda l'occupazione;
 - b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato della SADC aderente all'APE interessato e delle sue difficoltà.
6. Nell'esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi meno sviluppati o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati della SADC aderenti all'APE intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa soddisfacente.
7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6 la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato della SADC aderente all'APE interessato è pari almeno al 45% del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.
8. Il comitato prende le misure necessarie affinché si raggiunga quanto prima una decisione, e comunque entro settantacinque (75) giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente UE del comitato. Se l'Unione europea non informa gli Stati della SADC aderenti all'APE della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accettata.

9. a) La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque (5) anni, stabilito dal comitato.
- b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato, purché tre (3) mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati della SADC aderenti all'APE in questione dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga. In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina quanto prima e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 8. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.
- c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora risulti un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto riesame il comitato può decidere di modificare i termini della propria decisione per quanto riguarda l'ambito di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.
10. In deroga ai paragrafi da 1 a 9, a norma dell'articolo 113 del presente accordo viene concessa alla Namibia una deroga automatica relativa alle preparazioni e conserve di tonno bianco (*Thunnus alalunga*) della voce SA 1604, ottenute da tonni bianchi non originari delle voci SA 0302 o 0303, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Namibia e l'Unione europea, entro i limiti di un contingente annuo di 800 tonnellate metriche.

11. In deroga ai paragrafi da 1 a 9 viene concessa al Mozambico una deroga automatica all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del presente protocollo. La deroga si applica per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per gamberetti e astici delle voci SA 0306 e 1605 catturati nella zona economica esclusiva del Mozambico e sbarcati e trasformati in Mozambico.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 44

Condizioni speciali

1. L'espressione "UE" utilizzata nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari dell'Unione europea" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, *mutatis mutandis*, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari di uno Stato della SADC aderente all'APE.
3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta, Melilla o nell'Unione europea sono sottoposti a lavorazioni o trasformazioni in uno Stato della SADC aderente all'APE, sono considerati come interamente ottenuti negli Stati della SADC aderenti all'APE.

4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta, Melilla o nell'Unione europea sono considerate effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE se i materiali sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in uno Stato della SADC aderente all'APE.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 9 del presente protocollo.
6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 45

Revisione e applicazione delle norme di origine

1. A norma dell'articolo 101 del presente accordo, il Consiglio congiunto procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati della SADC aderenti all'APE o l'Unione europea ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari.

2. Il Consiglio congiunto tiene conto di vari elementi, tra cui l'incidenza degli sviluppi tecnologici sulle norme di origine.
3. Le decisioni assunte sono attuate quanto prima.
4. In conformità dell'articolo 50 del presente accordo il comitato assume, tra l'altro, decisioni in materia di deroghe al presente protocollo alle condizioni di cui all'articolo 43 del medesimo.

ARTICOLO 46

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 47

Attuazione del protocollo

L'Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all'APE prendono i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente protocollo.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché essi possano essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 8 del presente protocollo.

Nota 2

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un "ex": ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le regole corrispondenti delle colonne 3 o 4.

4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma di origine si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

1. Le disposizioni dell'articolo 8 del presente protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nell'Unione europea o negli Stati della SADC aderenti all'APE.

Esempio:

un motore della voce 8407, per il quale la regola dispone che il valore dei materiali non originari incorporati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nell'Unione europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 figurante nell'elenco. Esso si può pertanto considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell'Unione europea. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati non si tiene quindi conto del valore del lingotto non originario.

2. La regola che figura nell'elenco specifica le lavorazioni o le trasformazioni minime richieste; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce quindi il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.
3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. L'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare solo materiali classificati nella stessa voce del prodotto con una designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
4. Quando una regola figurante nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

la regola sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di materiali chimici. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e gli altri, bensì che si possono usare le une o gli altri, oppure entrambi.

5. Se una regola figurante nell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

la regola relativa alle preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali non originari e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ciò non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

nel caso di indumenti e accessori di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricati con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da stoffe non tessute, nemmeno se queste ultime non possono essere normalmente ottenute da filati. In tal caso il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Non devono inoltre essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione l'espressione comprende inoltre le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. L'espressione "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
3. Nell'elenco, le espressioni "paste tessili", "materiali chimici" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e fibre o filati di carta.
4. Nell'elenco, l'espressione "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" designa i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti, complessivamente, non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
2. La tolleranza di cui al punto 5.1 si applica tuttavia esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

I materiali tessili di base sono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali,
- crine di cavallo,
- cotone,

- carta e materiali per la fabbricazione della carta,
- lino,
- canapa,
- iuta ed altre fibre tessili liberiane,
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- filamenti conduttori elettrici,
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
- fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene,
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,
- altre fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,
- altre fibre artificiali in fiocco,
 - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,
 - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
 - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

– altri prodotti della voce 5605.

Esempio:

un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da paste tessili) possono pertanto essere utilizzate fino a un massimo del 10%, in peso, del filato.

Esempio:

un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da paste tessili), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Esempio:

una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza per tali filati è del 20%.
4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30%.

Nota 6

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10% del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e gli accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nell'ambito di applicazione della nota 3.5.
3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio⁹, se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'uso di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.
4. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.

Nota 7

1. I "trattamenti definiti" di cui alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

⁹ Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo e non è giuridicamente vincolante.

- c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.
2. I "trattamenti definiti" di cui alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione;
- j) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- k) limitatamente ai prodotti della voce ex 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

- l) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio "hydrofinishing" o decolorazione);
- m) limitatamente agli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
- n) limitatamente agli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

Ai fini delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, operazioni semplici quali pulitura, decantazione, desalificazione, disidratazione, filtraggio, colorazione, marcatura, ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nel presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
Capitolo 01	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 02	Carne e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici eccetto:	Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di molluschi, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 0308	Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 04	Latte e derivati del latte uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono già essere originari; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 05	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole	
Capitolo 06	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 07	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti;	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
Capitolo 08	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni;	Fabbricazione in cui: - tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 09	Caffè, tè, mate e spezie; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli ortaggi o i legumi, le piante, le radici e i tuberi mangerecci della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione dei legumi da granella della voce 0708	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati	
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506	
	- Altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503		
	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506	
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506	
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	<p>Oli vegetali e loro frazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana - Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba - Altri 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti</p>	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
ex Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici eccetto:	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1	
1604 e 1605	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	- Maltosio o fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	
	- Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono già essere originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
	- Estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		
	- Contenenti, in peso, il 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti	
	- Contenenti, in peso, più di 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setaccature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alla voce 1806; - in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del granturco Zea indurata) devono essere interamente ottenuti; - in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Ex 2004 ed ex 2005	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole:	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- Altre, esclusa la frutta (compresa la frutta a guscio) cotta ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelata	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:		
	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senape o senape preparata	
	- Farina di senape e senape preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; eccetto:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5% vol.	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208, - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5% vol.	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2301	Farine di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto	
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3%	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i cereali, lo zucchero o le melasse, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari; - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti 	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70%, in peso, del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati deve già essere originario	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70%, in peso, del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati deve già essere originario	
ex Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del carbonio, purificazione e frantumazione di grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei cascami di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65% del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ¹⁰	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva di materiali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ¹¹	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁰ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

¹¹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti", cfr. la nota introduttiva 7.2.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ¹²	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ¹²	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹² Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti", cfr. la nota introduttiva 7.2.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ¹³	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ¹³	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹³ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ¹⁴	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁴ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 284210	Alluminosilicati di sostituzione chimica non definita	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2852	- Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera tuttavia il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Composti del mercurio di reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Composti del mercurio dei prodotti chimici e delle preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ¹⁵	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ¹⁵	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁵ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve tuttavia superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi - Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera tuttavia il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 2937	Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni:		
	- Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, il 50% o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
	- Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Altri:		
	- Sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri composti a funzione carbossimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve tuttavia superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve tuttavia superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Altri ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi, sotto forma di peptidi e proteine (diversi dai prodotti della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni, sotto forma di peptidi e proteine (diversi dai prodotti della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri polieteri, in forme primarie, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹⁶	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁶ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): - Ottenuti a partire da amikacina della voce 2941	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 3006	Dispositivi per stomia in plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili: - Di plastica (ex 3920 o ex 3921): -- Lastre o pellicole ionomere	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron ¹⁷	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁷ Sono considerati altamente trasparenti: i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmittometro di Gardener (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	<p>-- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie</p> <p>-- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero</p> <p>-- Altri</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto¹⁸ <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto¹⁸</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

¹⁸ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- In tessuto	Fabbricazione a partire da filati ¹⁹	
300670	Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 300692	Rifiuti farmaceutici: Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 31	Concimi; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potassio - solfato di magnesio e di potassio 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex Capitolo 32	<p>Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; eccetto:</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3201	<p>Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati</p>	<p>Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ²⁰	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3205 purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" diverso ²¹ di questa stessa voce. Si possono tuttavia utilizzare materiali dello stesso gruppo purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

²⁰ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

²¹ Per "gruppo" si intende una parte della voce separata dal resto da un punto e virgola.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ²²	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3404	Cere artificiali e cere preparate: - A base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

²² Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Altri	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516; - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere della voce 3823; - i materiali della voce 3404 <p>Si possono tuttavia utilizzare questi materiali purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto:	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	- Eteri ed esteri di amidi e fecole	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3702 purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3701 e 3702 purché il loro valore complessivo non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30%, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 3803	Tallolio raffinato	Raffinazione di tallolio greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	"Gomme-esteri"	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrami di legno)	Distillazione di catrami di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali		
	- Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3821	Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:		
	- I seguenti prodotti di questa voce: Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Sorbitolo diverso da quello della voce 2905	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali Scambiatori di ioni Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche		

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante Acidi solfonafrenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Olio di flemma e olio di Dippel Miscele di sali aventi differenti anioni Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto		
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 di questo capitolo:		
	- Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Rifiuti clinici: guanti, mezziguanti e muffole chirurgici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
3826	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
da 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali valgono le norme seguenti:		
	- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ²³	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ²³	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ²³	

²³ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	Poliestere	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali valgono le norme seguenti:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie - Altri: 	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ²⁴	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ²⁴	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	- Fogli o pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

²⁴ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron ²⁵	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Lavori di materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per soles	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

²⁵ Sono considerati altamente trasparenti: i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmittometro di Gardener (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma:		
	Pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati	
	Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, depilate o senza vello	Slanatura di pelli di ovini	
da 4104 a 4106	Cuoio e pelli conciati o in crosta, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli conciati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4107, 4112 e 4113	Cuoio preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoio e pelli pergamenati, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Riconciatura di cuoio e pelli conciati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 4114	Cuoï e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoi e pelli delle voci da 4104 a 4107, 4112 o 4113, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:		
	Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	
	Altre	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302	
ex Capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 4403	Legno squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4409	Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: Levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura con giunture a spina	
	- Liste e modanature	Liste o modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Liste o modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno	
	Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscilli della voce 4409	
ex Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero della voce 4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4909 o 4911	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:		
	Calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione in cui: tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911	
ex Capitolo 50	Seta eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ²⁶ - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura; - altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura; - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	Fabbricazione a partire da filati ²⁶	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

²⁶ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ²⁷ - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura; - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

²⁷ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:	Fabbricazione a partire da filati ²⁸	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 52	Cotone; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ²⁸ - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura; - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

²⁸ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone	Fabbricazione a partire da filati ²⁹	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ²⁹ - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura; - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

²⁹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	Fabbricazione a partire da filati ³⁰	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ³⁰ - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura; - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

³⁰ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:	Fabbricazione a partire da filati ³¹	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ³¹ - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura; - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

³¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	Fabbricazione a partire da filati ³²	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; eccetto:	Fabbricazione a partire da ³² : - filati di cocco; - fibre naturali; - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		
	- Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da ³² : - fibre naturali; - materiali chimici o paste tessili	

³² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Altri	Fabbricazione a partire da ³³ - fibre naturali; - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, o - materiali chimici o paste tessili	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
	- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili	
	- Altri	Fabbricazione a partire da ³³ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

³³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ³⁴ : - fibre naturali; - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da ³⁴ : - fibre naturali; - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:		
	- di feltri all'ago	Fabbricazione a partire da ³⁴ : - fibre naturali, oppure - materiali chimici o paste tessili. Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto	

³⁴ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Di altri feltri	Fabbricazione a partire da ³⁵ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - materiali chimici o paste tessili	
	Altri	Fabbricazione a partire da filati ³⁵ . Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto	
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:	Fabbricazione a partire da filati ³⁵	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

³⁵ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	Fabbricazione a partire da filati	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ³⁶	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

³⁶ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:		
	Reticelle ad incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia	
	Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali: - Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 - Tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 - Altri	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da filati ³⁷ Fabbricazione a partire da filati ³⁷	
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da filati ³⁷	
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:		
	Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da tessuti	

³⁷ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Altri	Fabbricazione a partire da filati ³⁸	
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:	Fabbricazione a partire da stoffe	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	Ricamati	Fabbricazione a partire da filati ^{38 39}	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ³⁹
	- Altri	Fabbricazione a partire da filati ^{38 39}	Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

³⁸ Cfr. la nota introduttiva 6.

³⁹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212		
	Ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁴⁰	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁴⁰
	- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁴⁰	Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati purché il valore del tessuto non spalmato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁴⁰
	- Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁴⁰ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattare e stracci; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da ⁴¹ : fibre naturali, oppure materiali chimici o paste tessili	
	Altri:		
	Ricamati	Fabbricazione a partire da filati ^{42 43}	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia) purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁴¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁴² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴³ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di stoffe a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	Altri	Fabbricazione a partire da filati ^{44 45}	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da filati ⁴⁴	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:	Fabbricazione a partire da stoffe	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 25% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	

⁴⁴ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁵ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di stoffe a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 65	Cappelli, copricapo altre acconciature; loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁴⁶	
ex Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁴⁶ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7003 ex 7004 ed ex 7005	Vetro con uno strato non riflettente	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie		
	- Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato sottile di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁴⁷	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

⁴⁷ SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Sfaccettatura di oggetti di vetro purché il valore dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Sfaccettatura di oggetti di vetro purché il valore dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, oppure Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), anche tagliati, oppure lana di vetro	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		
	Greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110	Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 oppure Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcate o ricoperte di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti delle voci 7206 o 7207.	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207	
ex 7218	Semiprodotto	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre e profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotto della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218	
ex 7224	Semiprodotto	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotto delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. I profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono tuttavia essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame; eccetto:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:		
	- Rame raffinato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame	
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; eccetto:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi rottami di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili (comprese le tele continue o senza fine) di fili di alluminio o lamiere e lastre, incise e stirate di alluminio; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; eccetto:	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
7801	Piombo greggio:		
	- Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. I cascami ed avanzi della voce 7802 non possono tuttavia essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; eccetto:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. I cascami ed avanzi della voce 7902 non possono tuttavia essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; eccetto:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. I cascami ed avanzi della voce 8002 non possono tuttavia essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Utensili delle voci da 8202 a 8205 possono tuttavia essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare le lame di coltello e i manici di metalli comuni	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i manici di metalli comuni	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i manici di metalli comuni	
ex Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; eccetto:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 8419	Macchine per le industrie del legno, delle paste per carta e della carta o dei cartoni	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi		
	- Rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8443	Macchine per ufficio (per esempio: macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire		
	- Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati; - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari	
	- Altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tagliatrici a idrogetto; - Parti e accessori di tagliatrici a idrogetto 	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (per esempio: macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8486	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; eccetto:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 utilizzati non supera, complessivamente, il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		
	- Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Schede di prossimità e "schede intelligenti" ("smart cards") con due e o più circuiti integrati elettronici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- "Schede intelligenti" ("smart cards") con un circuito integrato elettronico	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:		
	- Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
	- Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:		

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche		
	-- Di materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Di ceramica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	-- Di rame	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8542	Circuiti integrati elettronici:		
	- Circuiti integrati monolitici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:		
	- Micro-assiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side-car"):		

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	Con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	Inferiore o uguale a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Altri	Fabbricazione: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8805	Dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Gli scafi della voce 8906 non possono tuttavia essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; eccetto:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a sistema elettrico di accensione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	- Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
	- Parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 91	Orologeria eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria di questo capitolo e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
	- Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e simili costruzioni prefabbricate; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m ²	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, oppure</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, delle voci 9401 o 9403, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il suo valore non superi il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9503	- Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Bastoni per golf e loro parti e pezzi staccati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbocchi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf	
ex Capitolo 96	Lavori diversi; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
Ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della stessa voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostri o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste	Fabbricazione a partire da sbocchi di pipe	
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ALLEGATO II (A)

DEROGHE ALL'ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO A NORMA DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE PROTOCOLLO

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nell'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.

Disposizioni comuni

1. Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II.
2. Una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese:

"Derogation – Annex II(a) of Protocol 1: materials of HS heading No ..., originating from ... used."

Tale indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 20 del presente protocollo o è aggiunta alla dichiarazione di origine di cui all'articolo 24 del presente protocollo.

3. Gli Stati della SADC aderenti all'APE e gli Stati membri dell'Unione europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'applicazione del presente allegato.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex Capitolo 4	Latte e derivati del latte, con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
ex Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti
da ex 1101 ad ex 1104	Prodotti della macinazione di cereali diversi dal riso	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 diversi dal riso della voce 1006
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - diversi da mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente; - diversi da frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
da ex 1507 a ex 1515	Oli vegetali e loro frazioni:	
	- Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce voce del prodotto
	- diversi dagli oli di oliva di cui alle voci 1509 e 1510	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: - grassi, oli e loro frazioni di oli di ricino idrogenati, detti "opalwax"	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Ex Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 1901	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti non più del 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti non più del 5%, in peso, di cacao, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove. - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1902	PASTE alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	
	- contenenti, in peso, il 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari
	- contenenti, in peso, più di 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: - tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari; - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili: - con tenore, in peso, di materiali della voce 1108.13 (fecola di patate) non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806; - in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante: - a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711.51; - a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002, 2003, 2008 e 2009; - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; - con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali: - con tenore, in peso, di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ALLEGATO III

MODULO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE MERCI

1. Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un marchio che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo		
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e <i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>		
3. Destinatario (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>) <i>(indicazione facoltativa)</i>	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni sul trasporto <i>(indicazione facoltativa)</i>	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli,⁴⁸ designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture <i>(indicazione facoltativa)</i>	

⁴⁸ Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".

<p>11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento di esportazione⁴⁹</p> <p>ModuloN. Ufficio doganale Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato </p> <p>Luogo e data</p> <p>(Firma)</p>	Timbro	<p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del presente certificato.</p> <p>Luogo e data</p> <p>(Firma)</p>
<p>13. Richiesta di controllo da inviare a:</p>	<p>14. Risultato del controllo</p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato*</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate).</p>	
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Luogo e data</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	<p>Luogo e data</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> <p>_____</p> <p>* Contrassegnare con una X la casella appropriata</p>	

⁴⁹ Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>)	EUR.1	N. A	000.000
Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo			
2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra			
e (<i>indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi</i>)			
3. Destinatario (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>) (<i>indicazione facoltativa</i>)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari		5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni sul trasporto (<i>indicazione facoltativa</i>)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli,⁵⁰ designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (<i>indicazione facoltativa</i>)	

⁵⁰ Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato qui allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi:⁵¹

.....
.....
.....

S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, nonché ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

⁵¹ Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Luogo e data

.....

(Firma)

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...⁽¹⁾) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ...⁽²⁾ преференциален произход.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ..⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽²⁾.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ...⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ...⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.'

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v...⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausfühler (Ermächtigtger Ausfühler; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės produktai.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hliief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn uit.....⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają preferencyjne pochodzenie z ...⁽²⁾.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...⁽¹⁾), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega v tem dokumentu (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohdeltuun oikeutettuja ... alkuperätuotteita⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; il nome della persona che firma la dichiarazione va inoltre indicato in modo leggibile)

NOTE

- (1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del presente protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
- (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 44 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla "CM".
- (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- (4) Cfr. articolo 24, paragrafo 5, del presente protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO V A

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI
AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura⁽¹⁾
sono state prodotte in⁽²⁾ e sono conformi alle norme di origine
che disciplinano gli scambi preferenziali tra il suddetto paese/territorio di produzione e l'Unione
europea.

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente
documentazione giustificativa.

.....⁽³⁾
.....⁽⁴⁾
.....⁽⁵⁾

NOTE

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti,
costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

- (1) Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione:
"..... elencate nella presente fattura e contrassegnate
sono state prodotte in".
Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato della fattura (cfr. l'articolo 32, paragrafo 3, del presente protocollo), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".
- (2) UE, Stato membro, Stato della SADC aderente all'APE, PTOM o altro Stato ACP aderente all'APE. Se si tratta di uno Stato della SADC aderente all'APE, di un PTOM o di un altro Stato ACP aderente all'APE, va inoltre indicato l'ufficio doganale dell'Unione europea che detiene il certificato o i certificati EUR.1 in questione, fornendo il numero di detti certificati ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.
- (3) Luogo e data.
- (4) Nome e funzione nella società.
- (5) Firma.

ALLEGATO V B

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI
NON AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura⁽¹⁾

sono state prodotte in⁽²⁾ e incorporano i seguenti elementi o
materiali che non sono originari di uno Stato della SADC aderente all'APE, di un altro Stato ACP
aderente all'APE, di un PTOM o dell'Unione europea per gli scambi preferenziali:

.....⁽³⁾

.....⁽⁴⁾

.....⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente
documentazione giustificativa.

.....⁽⁷⁾

.....⁽⁸⁾

.....⁽⁹⁾

NOTE

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

- (1) Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione:
"..... elencate nella presente fattura e contrassegnate
sono state prodotte in".
Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato della fattura (cfr. l'articolo 32, paragrafo 3, del presente protocollo), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".
- (2) UE, Stato membro, Stato della SADC aderente all'APE, PTOM o altro Stato ACP aderente all'APE.
- (3) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi e deve essere adeguata e sufficientemente precisa da permettere di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.
- (4) Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.
- (5) Il paese d'origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare "paese terzo".
- (6) Aggiungere "e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nell'Unione europea] [nello Stato membro] [nello Stato della SADC aderente all'APE] [nel PTOM] [in un altro Stato ACP aderente all'APE]: ...", con una descrizione delle trasformazioni effettuate se tale informazione è richiesta.
- (7) Luogo e data.
- (8) Nome e funzione nella società.
- (9) Firma.

ALLEGATO VI

SCHEDA DI INFORMAZIONE

1. Per la scheda di informazione si deve utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede di informazione vanno redatte in una di queste lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e in stampatello. Sulle schede figura un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.
2. La scheda di informazione ha un formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25g/m².
3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso ciascuna scheda deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

1. Fornitore ⁽¹⁾	<p style="text-align: center;">SCHEDA DI INFORMAZIONE per ottenere il rilascio di un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE per gli scambi preferenziali tra UNIONE EUROPEA e STATI della SADC aderenti all'APE</p>	
2. Destinatario ⁽¹⁾		
3. Trasformatore ⁽¹⁾	4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni	
6. Ufficio doganale di importazione ⁽¹⁾	5. Per uso ufficiale	
7. Documento di importazione ⁽²⁾ Modulo:..... N:..... Serie..... Data:		
MERCI SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO		
8. Marche, numeri, quantità e tipo di colli	9. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA)	10. Quantità ⁽¹⁾
		11. Valore ⁽⁴⁾

MERCI IMPORTATE UTILIZZATE			
12. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA)	13. Paese di origine	14. Quantità ⁽³⁾	15. Valore ⁽²⁾⁽⁵⁾
16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate			
17. Osservazioni			
18. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme: Documento Modulo: N.: Ufficio doganale: Data: (Firma)		19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate in questa scheda sono esatte. Luogo: Data: (Firma)	

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ Cfr. le note sul retro.

RICHIESTA DI CONTROLLO	RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità della presente scheda di informazione.</p>	<p>Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione:</p> <p>a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti (*).</p> <p>b) non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate)(*).</p>
<p>.....</p> <p>(Luogo e data)</p>	<p>.....</p> <p>(Luogo e data)</p>
<p>Funzionario</p>	<p>Funzionario</p>
<p>Timbro</p>	<p>Timbro</p>
<p>.....</p> <p>(Firma del funzionario)</p>	<p>.....</p> <p>(Firma del funzionario)</p>
	<p>(*) Cancellare la dicitura non pertinente.</p>

NOTE

- (1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
- (2) Informazione facoltativa.
- (3) Kg, hl, m³ o altra unità di misura.
- (4) Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Questa disposizione non si applica tuttavia per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.
- (5) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle norme di origine.

ALLEGATO VII

MODULO PER LA RICHIESTA DI DEROGA

1. Designazione commerciale del prodotto finito 1.1. Classificazione doganale (codice SA)	2. Volume annuo previsto delle esportazioni nell' UE (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità)
3. Designazione commerciale dei materiali provenienti da paesi terzi Classificazione doganale (codice SA)	4. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati provenienti da paesi terzi
5. Valore dei materiali provenienti da paesi terzi	6. Valore dei prodotti finiti
7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi	8. Motivi per cui la norma d'origine relativa al prodotto finito non può essere soddisfatta
9. Designazione commerciale dei materiali originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 4 e 6	10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 4 e 6
11. Valore dei materiali provenienti dagli Stati o dai territori di cui agli articoli 4 e 6	12. Lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati o nei territori di cui agli articoli 4 e 6 su materiali provenienti da paesi terzi senza ottenere l'origine
13. Durata della deroga richiesta dal al	
14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni negli Stati della SADC aderenti all'APE:	15. Struttura del capitale sociale delle imprese interessate
	16. Valore degli investimenti realizzati/previsti
	17. Personale impiegato/previsto
18. Valore aggiunto delle lavorazioni o trasformazioni negli Stati della SADC aderenti all'APE: 18.1. Manodopera: 18.2. Spese generali: 18.3. Altre:	20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga
19. Altre possibili fonti di approvvigionamento di materiali	21. Osservazioni

NOTE

1. Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare "cfr. allegato".
2. Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.
3. Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.

Caselle 3, 4, 5 e 7: per "paese terzo" si intende qualsiasi paese non contemplato agli articoli 3, 4 e 6 del presente protocollo.

Casella 12; se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3, 4 e 6 del presente protocollo senza ottenere l'origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione nello Stato della SADC aderente all'APE che chiede la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3, 4 e 6 del presente protocollo.

Casella 13: le date da indicare sono quelle dell'inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.

Casella 18: Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19: se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20: indicare gli eventuali investimenti ulteriori o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.

ALLEGATO VIII

PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

Ai sensi del presente protocollo, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea , elencati di seguito.

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi e territori d'oltremare che dipendono dal Regno di Danimarca:
 - Groenlandia.

2. Paesi e territori d'oltremare che dipendono dalla Repubblica francese:
 - Nuova Caledonia e dipendenze,
 - Polinesia francese,
 - Terre australi ed antartiche francesi,
 - Isole Wallis e Futuna,
 - Saint-Barthélemy
 - Saint Pierre e Miquelon.

3. Paesi e territori d'oltremare che dipendono dal Regno dei Paesi Bassi:

- Aruba
- Bonaire,
- Curaçao,
- Saba,
- Sint Eustatius,
- Sint Maarten.

4. Paesi e territori d'oltremare che dipendono dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

- Anguilla,
- Bermuda,
- Isole Cayman,
- Isole Falkland,
- Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sant'Elena e sue dipendenze,
- Territori dell'Antartico britannico,
- Territori britannici dell'Oceano Indiano,
- Isole Turks e Caicos,
- Isole Vergini britanniche.

ALLEGATO IX

PRODOTTI AI QUALI LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CUMULO DI CUI ALL'ARTICOLO 4 SI APPLICANO DAL 1° OTTOBRE 2015

Codice SA/NC	Designazione
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1702	Zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati (esclusi gli zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro)
ex 1704 90 corrispondente a 1704 90 99	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao [con l'esclusione di gomme da masticare (chewing-gum); estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie; preparazione detta "cioccolato bianco"; impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg; pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse; confetti e prodotti simili confettati; gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri; caramelle di zucchero cotto; caramelle; prodotti ottenuti per compressione]
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 30	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 90	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%
ex 1806 20 corrispondente a 1806 20 95	Preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg (con l'esclusione di cacao in polvere, preparazioni aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25%; preparazioni dette "Chocolate milk crumb"; glassatura al cacao; cioccolata e prodotti di cioccolata; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao; pasta da spalmare contenente cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao)

Codice SA/NC	Designazione
ex 1901 90 corrispondente a 1901 90 99	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove [con l'esclusione di preparazioni alimentari non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola; preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404; preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905]
ex 2101 12 corrispondente a 2101 12 98	Preparazioni a base di caffè (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)
ex 2101 20 corrispondente a 2101 20 98	Preparazioni a base di tè o di mate (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 59	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (con l'esclusione di concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate; preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande; sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati; preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio e meno di 5% di glucosio o di amido o fecola)
ex 3302 10 corrispondente a 3302 10 29	Preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol. (escluse le preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio e meno di 5% di glucosio o di amido o fecola)

ALLEGATO X

DICHIARAZIONE COMUNE SUL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME DI ORIGINE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

1. In conformità dell'articolo 113 del presente accordo, l'Unione europea può offrire agli Stati dell'a SADC aderenti all'APE sostegno al rafforzamento delle capacità per aiutarli a prepararsi all'attuazione delle norme di origine di cui al presente accordo. Tra le attività proposte possono figurare seminari, gruppi di progetto, visite di esperti e formazione.
2. Per quanto riguarda il cumulo dell'SPG, in seguito all'offerta di sostegno al rafforzamento delle capacità di cui sopra può essere effettuata una valutazione e possono essere formulate raccomandazioni per l'attuazione. Nel momento in cui, secondo l'Unione europea o la SADC, si presentino difficoltà di attuazione, verranno inoltre effettuate valutazioni congiunte da parte di esperti della Commissione europea, dello Stato membro dell'Unione europea e dello Stato della SADC aderente all'APE al fine di gestire e controllare il funzionamento delle disposizioni pertinenti. L'esito di tali valutazioni verrà discusso in sede di comitato onde adottare le eventuali misure appropriate per migliorare, ove necessario, la situazione e perfezionare il sostegno al rafforzamento delle capacità offerto dall'Unione europea.

ALLEGATO XI

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

1. Gli Stati della SADC aderenti all'APE accettano come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Ai prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, immessi in libera pratica nell'Unione europea, si applica lo stesso carattere nel Principato di Andorra.
3. Il protocollo 1 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

1. Gli Stati della SADC aderenti all'APE accettano come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Ai prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE, immessi in libera pratica nell'Unione europea, si applica lo stesso carattere nella Repubblica di San Marino.
3. Il protocollo 1 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) "merci": tutte le merci che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema armonizzato, indipendentemente dall'ambito di applicazione del presente accordo;
- b) "normativa doganale": le disposizioni legislative o regolamentari, applicabili nel territorio di una parte, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente designata da una parte per l'attuazione del presente protocollo, che presenta una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;
- d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente designata da una parte per l'attuazione del presente protocollo, che riceve una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;

- e) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;
- f) "operazione contraria alla normativa doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca secondo le modalità e le condizioni di cui al presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale normativa.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione del medesimo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né riguarda le informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia stata preventivamente autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza nei procedimenti per la riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che possono consentire all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni accertate o in programma che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla normativa doganale.
2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta se:
 - a) le merci esportate dal territorio di una parte sono state importate legalmente nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata a tali merci;
 - b) le merci importate nel territorio di una parte sono state esportate legalmente nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata a tali merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano oggetto di particolare sorveglianza:
 - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla normativa doganale;

- b) i luoghi dove partite di merci sono state o potrebbero essere immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; e
- d) i mezzi di trasporto che vengono o potrebbero venire usati in modo da fare legittimamente supporre che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nel rispetto delle rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) operazioni che risultino o appaiano contrarie alla normativa doganale e che possano interessare l'altra parte;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

- c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;
- d) persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;
- e) mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale.

ARTICOLO 5

Consegna e notifica

1. Su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, tutte le misure necessarie per:
 - a) consegnare ogni documento proveniente dall'autorità richiedente e rientrante nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata e, se del caso:
 - b) notificare ogni decisione dell'autorità richiedente rientrante nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.

2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali tuttavia devono essere immediatamente confermate per iscritto. Sono inoltre ammesse le domande inoltrate per via elettronica.
2. Le domande formulate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione dell'autorità richiedente;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le disposizioni giuridiche o regolamentari e altri elementi giuridici pertinenti;
 - e) indicazioni il più possibile precise ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto di indagine; e

- f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
- 3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Tale requisito non si applica ai documenti che corredano la domanda di cui al paragrafo 1.
- 4. Se una domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento. Nel frattempo possono essere applicate misure cautelative.

ARTICOLO 7

Espletamento delle domande

- 1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.
- 2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da quest'ultima stabilite possono essere presenti:
 - a) negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata a norma del paragrafo 1 per ottenere le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo;
 - b) alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono, su richiesta, essere trasmesse per via elettronica.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

ARTICOLO 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata al rispetto di alcuni requisiti o condizioni qualora una parte interessata ritenga che l'assistenza in forza del presente protocollo:
 - a) possa pregiudicare la sovranità di uno Stato della SADC aderente all'APE o di uno Stato membro dell'Unione europea a cui è stato chiesto di fornire assistenza a norma del presente protocollo; o
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
 - c) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.

3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata o destinate a una diffusione limitata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni simili dalle pertinenti leggi della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità dell'Unione europea.
2. Lo scambio dei dati personali è consentito solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a garantire un adeguato livello di protezione di tali dati. A tal fine le parti si comunicano le informazioni relative alle rispettive norme applicabili, comprese eventualmente le disposizioni di legge in vigore negli Stati membri dell'Unione europea.

3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in forza del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti possono pertanto utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale impiego.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Se una parte desidera utilizzare tali informazioni per altri fini, ottiene preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale impiego è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di esperto o testimone, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e a produrre gli oggetti, i documenti o loro copie autenticate che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e i traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali degli Stati della SADC aderenti all'APE e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, a seconda dei casi. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Modifiche

Le parti possono raccomandare al comitato per il commercio e lo sviluppo le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

ARTICOLO 15

Disposizioni finali

1. Il presente protocollo integra e non pregiudica l'applicazione degli accordi in materia di assistenza amministrativa reciproca che siano stati conclusi o possano essere conclusi tra le parti, né osta alla prestazione di una più ampia assistenza reciproca a norma di tali accordi.
2. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano le disposizioni dell'Unione europea che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, di qualsiasi informazione ottenuta a norma del presente protocollo che possa interessare l'Unione europea.

4. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che siano stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e qualsiasi Stato della SADC aderente all'APE, qualora le disposizioni di detti accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

5. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi istituito a norma dell'articolo 50 del presente accordo.

PROTOCOLLO 3

INDICAZIONI GEOGRAFICHE E COMMERCIO DI VINI E DI BEVANDE SPIRITOSE

RICORDANDO l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino, firmato a Paarl il 28 gennaio 2002, e l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose, firmato a Paarl il 28 gennaio 2002;

ESSENDO PARTI dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999, dell'accordo in forma di scambio di lettere riguardante l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino a decorrere dal 28 gennaio 2002 e dell'accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose a decorrere dal 28 gennaio 2002;

DESIDERANDO promuovere lo sviluppo delle indicazioni geografiche, definite come le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS;

RICONOSCENDO l'importanza rivestita per le loro economie dal settore delle bevande e la necessità di agevolare il commercio reciproco di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose,

ARTICOLO 1

Applicazione del protocollo

1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano al Sud Africa e all'Unione europea ("parti").
2. Qualsiasi altro Stato della SADC aderente all'APE può aderire al presente protocollo soltanto in relazione alle indicazioni geografiche inoltrando una domanda al comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose di cui all'articolo 13 del presente protocollo ("comitato speciale").
3. Tale comitato può sottoporre all'esame e all'approvazione del consiglio congiunto proposte di modifica relative all'adesione al presente protocollo dello Stato della SADC aderente all'APE a norma dell'articolo 117 del presente accordo.

PARTE 1

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. La presente parte si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche che designano prodotti rientranti nelle categorie di prodotti indicate nei titoli delle sezioni di cui all'allegato I del presente protocollo, originari dei territori delle parti.

2. Le disposizioni della presente parte completano e precisano i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri accordi multilaterali in vigore di cui sono parti; pertanto nessuna disposizione della presente parte contraddice o pregiudica quanto disposto da tali accordi multilaterali.
3. Ai fini della presente parte, la definizione di "indicazione geografica" è compatibile con quella di cui all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS.

ARTICOLO 3

Protezione delle indicazioni geografiche stabilite

1. L'Unione europea protegge le indicazioni geografiche del Sud Africa elencate nell'allegato I del presente protocollo secondo il livello di protezione stabilito nel presente protocollo.
2. Il Sud Africa protegge le indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'allegato I del presente protocollo secondo il livello di protezione stabilito nel presente protocollo.
3. Quando tutte le indicazioni geografiche dell'Unione europea o del Sud Africa elencate nell'allegato I del presente protocollo e individuate come indicazioni geografiche per le quali la data di priorità figura come "data di entrata in vigore" sono protette conformemente ai paragrafi 1 o 2, ciascuna parte notifica all'altra che è stata applicata la protezione.

ARTICOLO 4

Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche

1. Un'indicazione geografica protetta a norma della presente parte può essere utilizzata da ogni operatore che commercializzi il prodotto interessato conforme al relativo disciplinare di produzione.
2. Quando un'indicazione geografica è protetta a norma della presente parte, l'utilizzo di tale denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.

ARTICOLO 5

Portata della protezione

1. Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 3 elencate nell'allegato I del presente protocollo nonché quelle aggiunte a norma dell'articolo 7 del presente protocollo sono protette contro:
 - a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:
 - per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure
 - nella misura in cui tale uso sfrutti la reputazione di un'indicazione geografica;

- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, compresi:
 - l'uso connesso a un'indicazione della vera origine del prodotto in questione,
 - l'uso in una traduzione, trascrizione o traslitterazione,
 - l'uso con termini quali "specie", "tipo", "genere", "imitazione", "metodo" o altri termini o espressioni simili;
 - c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali di un prodotto simile figurante sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi a tale prodotto nonché l'impiego, per il condizionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
 - d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine di un prodotto simile.
2. Le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nei territori delle parti.
 3. Il presente protocollo non pregiudica in alcun modo il diritto di ogni persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore in affari, purché tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il consumatore.

4. Qualora, nel contesto di negoziati con terzi, il Sud Africa o l'Unione europea proponga di proteggere un'indicazione geografica di detti terzi e tale denominazione sia omonima o parzialmente omonima di un'indicazione geografica dell'altra parte, quest'ultima viene informata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che la denominazione venga protetta.
5. Nessuna disposizione della presente parte obbliga il Sud Africa o l'Unione europea a proteggere un'indicazione geografica che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, il Sud Africa e l'Unione europea se ne danno reciproca notifica.

ARTICOLO 6

Rapporto tra le indicazioni geografiche e i marchi

1. Le parti rifiutano o invalidano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo e relativo allo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio interessato. In caso di invalidamento, l'autorità competente di una parte può disporre che sia effettuato soltanto a seguito di una domanda debitamente presentata da una parte interessata nel modo prescritto dalla legislazione applicabile.

2. Per le indicazioni geografiche che figurano nell'allegato I del presente protocollo alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, la data della domanda di protezione di cui al paragrafo 1 è la data di priorità indicata nell'allegato I del presente protocollo, ferma restando la validità continua, per un marchio precedente alla suddetta data, dei diritti di priorità che si applicavano nel territorio di una parte immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente protocollo.
3. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 7 del presente protocollo, la data della domanda di protezione di cui al paragrafo 1 è la data in cui una parte riceve una domanda di protezione di un'indicazione geografica presentata dall'altra parte, purché detta indicazione geografica sia successivamente protetta dalla parte destinataria della domanda.
4. La protezione di un'indicazione geografica a norma dell'articolo 5 del presente protocollo non pregiudica la possibilità di continuare a utilizzare un marchio per il quale è stata presentata una domanda, che è stato registrato o è stato stabilito dall'uso in buona fede nel territorio di una parte prima della data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di invalidità o decadenza previsti dalla legislazione della parte interessata. La data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica è determinata conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
5. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche figuranti nell'allegato I del presente protocollo e ivi individuate come indicazioni geografiche per le quali la data di priorità è la "data di entrata in vigore", un marchio richiesto tra la data di pubblicazione, per osservazioni o opposizione, di tale indicazione geografica e la data di entrata in vigore del presente protocollo, che dia luogo a una delle situazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo, si presume essere stato richiesto in malafede.

ARTICOLO 7

Aggiunta di indicazioni geografiche soggette a protezione

1. Il Sud Africa e l'Unione europea possono aggiungere indicazioni geografiche agli elenchi di cui all'allegato I del presente protocollo conformemente alle procedure stabilite all'articolo 13 del presente protocollo.
2. All'elenco di cui all'allegato I del presente protocollo non può essere aggiunta una denominazione che sul territorio di una delle parti sia in conflitto con la denominazione di una varietà vegetale, incluse le varietà di uva, o di una razza animale e possa pertanto indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine del prodotto, o che comprenda interamente un termine generico utilizzato per un prodotto simile.
3. Se un'indicazione geografica di cui all'articolo 3 o all'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo è omonima o parzialmente omonima di un'indicazione geografica protetta o che è oggetto di una proposta di protezione nel territorio della parte interessata:
 - a) la protezione è accordata a ciascuna indicazione purché sia stata usata in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione;
 - b) fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, il Sud Africa e l'Unione europea stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche d'impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime o parzialmente omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori;

- c) una denominazione omonima o parzialmente omonima che induca erroneamente il consumatore a credere che i prodotti siano originari di un altro territorio non è protetta, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.
4. Il Sud Africa e l'Unione europea non sono tenuti a proteggere un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identità del prodotto in questione.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, le parti proteggono un'indicazione geografica anche qualora esista un marchio precedente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del presente protocollo.
6. Al fine di sviluppare le indicazioni geografiche in Sud Africa, tale paese può presentare fino a trenta (30) denominazioni con priorità di protezione a norma dell'articolo 13 del presente protocollo. L'Unione europea sottomette quanto prima tali domande alle proprie procedure interne.

ARTICOLO 8

Attuazione della protezione

1. Le parti attuano la protezione prevista agli articoli da 3 a 7 del presente protocollo mediante idonee misure amministrative adottate dalle pubbliche autorità e istanze giuridiche predisposte, istituite a norma della legislazione interna o regionale di ciascuna parte. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.

2. Le leggi nazionali e regionali che prevedano meccanismi di attuazione equivalenti a quelli applicabili per fini comparabili di etichettatura, produzione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono considerate conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 9

Cooperazione nella gestione delle indicazioni geografiche

1. L'Unione europea e il Sud Africa si comunicano reciprocamente, e possono rendere pubblici, i disciplinari dei prodotti o una sintesi degli stessi nonché i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo corrispondenti alle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma della presente parte.
2. Le indicazioni geografiche protette a norma della presente parte possono essere annullate soltanto dalla parte del cui territorio il prodotto è originario.
3. Eventuali questioni attinenti al disciplinare di una denominazione protetta sono trattate in sede di comitato speciale. Il disciplinare di un prodotto di cui alla presente parte è quello approvato, unitamente alle eventuali modifiche, anch'esse approvate, dalle autorità della parte del cui territorio è originario il prodotto.
4. Le disposizioni della presente parte non pregiudicano il diritto di chiedere il riconoscimento e la protezione di un'indicazione geografica a norma della pertinente legislazione del Sud Africa o dell'Unione europea.

PARTE 2

COMMERCIO DI PRODOTTI VITIVINICOLI E BEVANDE SPIRITOSE

ARTICOLO 10

Ambito di applicazione e settori interessati

La presente parte si applica ai prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose che rientrano nelle voci 2204 e 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, di seguito denominata "Sistema armonizzato", firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

ARTICOLO 11

Pratiche enologiche

1. L'Unione europea autorizza l'importazione e la commercializzazione nel suo territorio ai fini del consumo umano di prodotti vitivinicoli originari del Sud Africa e prodotti in conformità:
 - a) alle definizioni del prodotto autorizzate in Sud Africa dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla sezione A1, lettera a), dell'allegato II del presente protocollo;

- b) alle pratiche enologiche e alle restrizioni autorizzate in Sud Africa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla sezione A1, lettera b), dell'allegato II del presente protocollo o altrimenti approvate dall'autorità competente per l'uso nei vini destinati all'esportazione, nella misura in cui esse sono raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, di seguito denominata "OIV";
 - c) ad altre pratiche enologiche e restrizioni congiuntamente accettate dalle parti alle condizioni di cui alla sezione A1, lettera c), dell'allegato II del presente protocollo.
2. Il Sud Africa autorizza l'importazione e la commercializzazione nel suo territorio ai fini del consumo umano di prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea e prodotti in conformità:
- a) alle definizioni del prodotto autorizzate nell'Unione europea dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla sezione B1, lettera a), dell'allegato II del presente protocollo;
 - b) alle pratiche enologiche e alle restrizioni autorizzate nell'Unione europea, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla sezione B1, lettera b), dell'allegato II del presente protocollo, nella misura in cui esse sono raccomandate e pubblicate dall'OIV; e
 - c) ad altre pratiche enologiche e restrizioni congiuntamente accettate dalle parti alle condizioni di cui alla sezione B1, lettera c), dell'allegato II del presente protocollo.

3. Le parti possono decidere congiuntamente, mediante modifica dell'allegato II del presente protocollo, di aggiungere, sopprimere o modificare i riferimenti alle definizioni dei prodotti nonché alle pratiche enologiche e alle restrizioni. Tali decisioni sono adottate dal comitato speciale conformemente alle proprie procedure.
4. Per quanto riguarda le pratiche enologiche, le parti ribadiscono gli impegni presi nel quadro dell'OMC in relazione al trattamento nazionale e al principio della nazione più favorita, tenuto conto in particolare dei loro impegni a norma dell'articolo 40 del presente accordo.

ARTICOLO 12

Certificazione dei vini e delle bevande spiritose

1. Per i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose importati dal Sud Africa e immessi sul mercato nell'Unione europea, la documentazione e la certificazione che l'Unione europea può richiedere si limitano a quanto figura nella sezione A2 dell'allegato II del presente protocollo.
2. Per i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose importati dall'Unione europea e immessi sul mercato nel Sud Africa, la documentazione e la certificazione che l'Unione europea può richiedere si limitano a quanto figura nella sezione B2 dell'allegato II del presente protocollo.

PARTE 3

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 13

Comitato speciale

1. Le parti istituiscono un comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose, al fine di monitorare l'evoluzione del presente protocollo, intensificare la cooperazione, scambiare informazioni, segnatamente disciplinari dei prodotti, o sintesi degli stessi, e migliorare il dialogo sulle indicazioni geografiche.
2. Le parti restano in contatto, attraverso il comitato speciale, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente protocollo. In particolare le parti garantiscono una tempestiva notifica reciproca delle modifiche apportate alle disposizioni legislative e regolamentari relative alle materie disciplinate dal presente protocollo che hanno un impatto sui prodotti oggetto di scambi reciproci.
3. Il comitato speciale provvede al corretto funzionamento del presente protocollo e può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso.
4. In deroga all'articolo 117 del presente accordo, il comitato speciale può decidere di modificare gli allegati del presente protocollo, compresi i settori di cooperazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del presente protocollo.
5. Il comitato speciale decide il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 14

Cooperazione e prevenzione delle controversie

1. Le parti cooperano nei settori riguardanti le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose, in particolare per quanto riguarda:
 - a) definizioni del prodotto, certificazione ed etichettatura dei vini;
 - b) uso delle varietà di uve nella vinificazione e indicazione di queste ultime nell'etichettatura;
 - c) uso di menzioni tradizionali nell'etichettatura dei vini;
 - d) definizioni del prodotto, certificazione ed etichettatura delle bevande spiritose;
 - e) questioni di reciproco interesse relative ai prodotti classificati alla voce del SA 2205; e
 - f) questioni relative all'allegato allo scambio di lettere figurante nell'allegato X dell'ASSC di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del presente protocollo.

2. Le disposizioni di cui alla parte III del presente accordo si applicano a ogni pertinente questione attinente al presente protocollo, purché i riferimenti alle parti riguardino solamente le parti del presente protocollo e i riferimenti al comitato per il commercio e lo sviluppo siano intesi come riferimenti al comitato speciale.

ARTICOLO 15

Norme applicabili

Salvo disposizione contraria prevista dal presente protocollo o dall'accordo, l'importazione e la commercializzazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo, oggetto di scambi tra le parti, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel territorio della parte importatrice.

ARTICOLO 16

Applicazione di alcune concessioni in materia di accesso al mercato

Fatto salvo l'articolo 113, paragrafo 5, del presente accordo, e a norma dell'articolo 113, paragrafo 6, del medesimo, le concessioni in materia di accesso al mercato agricolo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 1, del presente accordo che sono contrassegnate da un asterisco (*) nelle tariffe doganali che figurano negli allegati I e II del presente accordo, sono accordate unicamente alla parte che presenta la notifica a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente protocollo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui l'altra parte ha ricevuto tale notifica.

ARTICOLO 17

Relazione con altri accordi

1. Gli accordi del 2002 in forma di scambio di lettere concernenti l'applicazione provvisoria di alcuni accordi tra la Comunità europea e il Sud Africa sugli scambi di vino e di bevande spiritose sono abrogati.
2. Per quanto riguarda l'allegato allo scambio di lettere figurante nell'allegato X dell'ASSC:
 - a) le disposizioni del presente protocollo relative alla protezione delle denominazioni "porto" e "sherry" di cui al presente protocollo non pregiudicano l'applicazione dei punti da 1 a 4 inclusi in tale allegato;
 - b) al punto 6 di tale allegato, la frase "La prestazione dell'assistenza avrà inizio con l'entrata in vigore dell'accordo sui vini e alcolici" è sostituita dalla frase "La prestazione dell'assistenza avrà inizio alla data di entrata in vigore del protocollo 3 sulle indicazioni geografiche e sul commercio di vini e bevande spiritose dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra".

ARTICOLO 18

Misure transitorie

I prodotti che, alla data di entrata in vigore, sono stati prodotti, descritti e presentati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali delle parti e ai loro obblighi bilaterali reciproci, ma secondo modalità vietate dal presente protocollo possono essere commercializzati:

- a) da grossisti o produttori, per un periodo di tre (3) anni;
- b) da dettaglianti, sino ad esaurimento delle scorte.

ARTICOLO 19

Disposizioni finali

1. Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante del medesimo.
2. Se, in conformità dell'articolo 113 del presente accordo, il presente protocollo è applicato in via provvisoria, i riferimenti alla data di entrata in vigore si intendono come fatti alla data dell'applicazione provvisoria del presente accordo tra il Sud Africa e l'Unione europea.
3. Il presente protocollo ha durata indeterminata. Può essere abrogato di comune accordo tra le parti o in seguito all'abrogazione del presente accordo.

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 3

Elenco delle indicazioni geografiche del Sud Africa e dell'Unione europea

Nota i):

Nel presente allegato le diverse versioni di ciascuna voce di un'indicazione geografica sono separate da una barra obliqua preceduta e seguita da uno spazio (" / ").

Nota ii):

1. Le parti cooperano nella fornitura di informazioni sulle indicazioni geografiche protette. La documentazione può essere richiesta al fine di consentire a una parte di adempiere ai suoi obblighi di dovuta diligenza o esclusivamente a fini informativi. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, l'obbligo di fornire una documentazione sintetica non pregiudica la protezione di un'indicazione geografica.
2. La documentazione presentata deve dimostrare che le denominazioni soddisfano i criteri per costituire un'indicazione geografica ai sensi del terzo considerando del presente protocollo, vale a dire che l'indicazione identifica un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, e che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

3. In considerazione della necessità di reperire la documentazione necessaria a una parte per ottemperare agli obblighi di dovuta diligenza, le parti cooperano e si prestano reciproca assistenza nella produzione, nella presentazione e nell'accettazione della documentazione. Le parti si impegnano ad adempiere agli obblighi di dovuta diligenza rapidamente e in maniera oggettiva.

Sezione A

Indicazioni geografiche del Sud Africa

Sezione A.1. Prodotti agricoli e alimentari

	Paese	Categoria di prodotto	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Sud Africa	Infusione	Honeybush / Heuningbos / Honeybush tea / Heuningbos tee	data di entrata in vigore
2	Sud Africa	Infusione	Rooibos / Red Bush / Rooibostee / Rooibos tea / Rooitee / Rooibosch	data di entrata in vigore
3	Sud Africa	Carni	Karoo meat of origin	data di entrata in vigore

Sezione A.2. Birra

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
	–	–	–

Sezione A.3. Vini

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Sud Africa	Agterkliphoogte	1.2.2002
2	Sud Africa	Bamboesbaai / Bamboo Bay	1.2.2002
3	Sud Africa	Banghoek	data di entrata in vigore
4	Sud Africa	Boberg	1.2.2002
5	Sud Africa	Boesmansrivier / Boesmans River	1.2.2002
6	Sud Africa	Bonnievale	1.2.2002
7	Sud Africa	Bot River	data di entrata in vigore
8	Sud Africa	Bottelary	1.2.2002
9	Sud Africa	Breede River Valley	1.2.2002
10	Sud Africa	Breedekloof	data di entrata in vigore
11	Sud Africa	Buffeljags	1.2.2002
12	Sud Africa	Calitzdorp	1.2.2002
13	Sud Africa	Cape Agulhas	data di entrata in vigore
14	Sud Africa	Cape Point	1.2.2002
15	Sud Africa	Cape South Coast	data di entrata in vigore
16	Sud Africa	Cederberg	1.2.2002
17	Sud Africa	Lower Orange River / Central Orange River	1.2.2002
18	Sud Africa	Ceres Plateau	data di entrata in vigore
19	Sud Africa	Citrusdal Mountain	data di entrata in vigore
20	Sud Africa	Citrusdal Valley	data di entrata in vigore
21	Sud Africa	Coastal Region	1.2.2002
22	Sud Africa	Constantia	1.2.2002
23	Sud Africa	Darling	1.2.2002
24	Sud Africa	Devon Valley	1.2.2002
25	Sud Africa	Douglas	1.2.2002
26	Sud Africa	Durbanville	1.2.2002

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
27	Sud Africa	Eastern Cape	data di entrata in vigore
28	Sud Africa	Eilandia	1.2.2002
29	Sud Africa	Elandskloof	data di entrata in vigore
30	Sud Africa	Elgin	1.2.2002
31	Sud Africa	Elim	1.2.2002
32	Sud Africa	Franschhoek Valley / Franschhoek	1.2.2002
33	Sud Africa	Goudini	1.2.2002
34	Sud Africa	Greyton	data di entrata in vigore
35	Sud Africa	Groenekloof	1.2.2002
36	Sud Africa	Hartswater	1.2.2002
37	Sud Africa	Hemel-en-Aarde Ridge	data di entrata in vigore
38	Sud Africa	Hemel-en-Aarde Valley	data di entrata in vigore
39	Sud Africa	Herbertsdale	1.2.2002
40	Sud Africa	Hex River Valley	data di entrata in vigore
41	Sud Africa	Hoopsrivier / Hoops River	1.2.2002
42	Sud Africa	Hout Bay	data di entrata in vigore
43	Sud Africa	Jonkershoek Valley	1.2.2002
44	Sud Africa	Klaasvoogds	1.2.2002
45	Sud Africa	Klein Karoo	1.2.2002
46	Sud Africa	Klein River	data di entrata in vigore
47	Sud Africa	Koekenaap	1.2.2002
48	Sud Africa	Kwazulu-Natal	data di entrata in vigore
49	Sud Africa	Lamberts Bay	data di entrata in vigore
50	Sud Africa	Langeberg-Garcia	data di entrata in vigore
51	Sud Africa	Le Chasseur	1.2.2002
52	Sud Africa	Limpopo	data di entrata in vigore
53	Sud Africa	Lutzville Valley	1.2.2002
54	Sud Africa	Malgas	data di entrata in vigore

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
55	Sud Africa	Malmesbury	1.2.2002
56	Sud Africa	McGregor	1.2.2002
57	Sud Africa	Montagu	1.2.2002
58	Sud Africa	Napier	data di entrata in vigore
59	Sud Africa	Northern Cape	data di entrata in vigore
60	Sud Africa	Nuy	1.2.2002
61	Sud Africa	Olifants River	1.2.2002
62	Sud Africa	Outeniqua	data di entrata in vigore
63	Sud Africa	Overberg	1.2.2002
64	Sud Africa	Paarl	1.2.2002
65	Sud Africa	Papegaaiberg	1.2.2002
66	Sud Africa	Philadelphia	data di entrata in vigore
67	Sud Africa	Piekenierskloof	1.2.2002
68	Sud Africa	Plettenberg Bay	data di entrata in vigore
69	Sud Africa	Polkadraai Hills	data di entrata in vigore
70	Sud Africa	Prince Albert Valley	1.2.2002
71	Sud Africa	Riebeekberg	1.2.2002
72	Sud Africa	Rietrivier FS	1.2.2002
73	Sud Africa	Robertson	1.2.2002
74	Sud Africa	Scherpenheuvel	1.2.2002
75	Sud Africa	Simonsberg-Paarl	1.2.2002
76	Sud Africa	Simonsberg-Stellenbosch	1.2.2002
77	Sud Africa	Slanghoek	1.2.2002
78	Sud Africa	Spruitdrift	1.2.2002
79	Sud Africa	St Francis Bay	data di entrata in vigore
80	Sud Africa	Stanford Foothills	data di entrata in vigore
81	Sud Africa	Stellenbosch	1.2.2002
82	Sud Africa	Stilbaai East	data di entrata in vigore

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
83	Sud Africa	Stormsvlei	1.2.2002
84	Sud Africa	Sunday's Glen	data di entrata in vigore
85	Sud Africa	Sutherland-Karoo	data di entrata in vigore
86	Sud Africa	Swartberg	1.2.2002
87	Sud Africa	Swartland	1.2.2002
88	Sud Africa	Swellendam	1.2.2002
89	Sud Africa	Theewater	data di entrata in vigore
90	Sud Africa	Tradouw	1.2.2002
91	Sud Africa	Tradouw Highlands	data di entrata in vigore
92	Sud Africa	Tulbagh	1.2.2002
93	Sud Africa	Tygerberg	1.2.2002
94	Sud Africa	Upper Hemel-en-Aarde Valley	data di entrata in vigore
95	Sud Africa	Upper Langkloof	data di entrata in vigore
96	Sud Africa	Vinkrivier / Vink River	1.2.2002
97	Sud Africa	Voor Paardeberg	data di entrata in vigore
98	Sud Africa	Vredendal	1.2.2002
99	Sud Africa	Walker Bay	1.2.2002
100	Sud Africa	Wellington	1.2.2002
101	Sud Africa	Western Cape	data di entrata in vigore
102	Sud Africa	Worcester	1.2.2002

Sezione A.4. Bevande spiritose

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
	–	–	–

Sezione B
Indicazioni geografiche dell'Unione europea

Sezione B.1. Prodotti agricoli e alimentari

	Paese	Categoria di prodotto	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Repubblica ceca	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Žatecký chmel	data di entrata in vigore
2	Danimarca	Formaggi	Danablu	data di entrata in vigore
3	Germania	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Hopfen aus der Hallertau	data di entrata in vigore
4	Germania	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Tettnanger Hopfen	data di entrata in vigore
5	Germania	Prodotti a base di carne	Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste	data di entrata in vigore
6 ¹	Grecia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas	data di entrata in vigore
7	Grecia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς / Fassolia Gigantes Elefantas Kastorias	data di entrata in vigore

¹ Le denominazioni della varietà "Kalamon" e "Kalamata" possono continuare ad essere utilizzate sul prodotto simile, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la natura di tale menzione o l'esatta origine del prodotto.

	Paese	Categoria di prodotto	Indicazione geografica	Data di priorità
8 ²	Grecia	Formaggi	Φέτα / Feta	data di entrata in vigore
9	Grecia	Formaggi	Γραβιέρα Κρήτης / Graviera Kritis	data di entrata in vigore
10	Grecia	Olio di oliva	Καλαμάτα / Kalamata	data di entrata in vigore
11	Grecia	Formaggi	Κασέρι / Kasseri	data di entrata in vigore
12	Grecia	Formaggi	Κεφαλογραβιέρα / Kefalograviera	data di entrata in vigore
13	Grecia	Olio di oliva	Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης / Kolymbvari Chanion Kritis	data di entrata in vigore
14	Grecia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Κονσερβολιά Αμφίσσης / Konservolia Amfissis	data di entrata in vigore
15	Grecia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα / Korinthiaki Stafida Vostitsa	data di entrata in vigore
16	Grecia	Altri prodotti (spezie, ecc.)	Κρόκος Κοζάνης / Krokos Kozanis	data di entrata in vigore
17	Grecia	Olio di oliva	Λακωνία / Lakonia	data di entrata in vigore
18	Grecia	Gomme e resine naturali	Μαστίχα Χίου / Masticha Chiou	data di entrata in vigore
19	Grecia	Olio di oliva	Σητεία Λασιθίου Κρήτης / Sitia Lasithiou Kritis	data di entrata in vigore

²

I formaggi tutelati dalla denominazione "Feta" utilizzata in conformità al presente protocollo possono essere immessi sul mercato del Sud Africa alle seguenti condizioni:

- protezione del feta di origine greca;
- coesistenza di marchi anteriori, istituiti da un uso precedente o in forza della *common law*, o registrati in conformità al diritto sudafricano;
- per gli altri utilizzatori, uso di designazioni quali "South African Feta", "Feta-Style" o "Feta-Type";
- introduzione, entro un termine di cinque (5) anni, di requisiti in materia di etichettatura applicabili a tutti gli usi del "feta": i) requisiti relativi al paese di origine ii) requisiti di etichettatura relativi agli animali dai quali si ottiene il latte; e iii) designazione dei prodotti non tutelati da un'indicazione geografica, eccettuati quelli identificati per la coesistenza come "South African Feta", "Feta-Style" o "Feta-Type" ed equivalenti in altre lingue sudafricane.

	Paese	Categoria di prodotto	Indicazione geografica	Data di priorità
20	Spagna	Olio di oliva	Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta	data di entrata in vigore
21	Spagna	Olio di oliva	Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-Montsià	data di entrata in vigore
22	Spagna	Olio di oliva	Aceite del Bajo Aragón	data di entrata in vigore
23	Spagna	Formaggi	Arzúa-Ulloa	data di entrata in vigore
24	Spagna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Azafrán de la Mancha	data di entrata in vigore
25	Spagna	Olio di oliva	Baena	data di entrata in vigore
26 ³	Spagna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians	data di entrata in vigore
27	Spagna	Prodotti a base di carne	Dehesa de Extremadura	data di entrata in vigore
28	Spagna	Prodotti a base di carne	Guijuelo	data di entrata in vigore
29	Spagna	Formaggi	Idiazábal	data di entrata in vigore
30	Spagna	Prodotti a base di carne	Jamón de Huelva	data di entrata in vigore
31	Spagna	Prodotti a base di carne	Jamón de Teruel	data di entrata in vigore
32	Spagna	Dolciumi	Jijona	data di entrata in vigore
33	Spagna	Olio di oliva	Les Garrigues	data di entrata in vigore
34	Spagna	Formaggi	Mahón-Menorca	data di entrata in vigore
35	Spagna	Olio di oliva	Priego de Córdoba	data di entrata in vigore
36	Spagna	Formaggi	Queso Manchego	data di entrata in vigore
37	Spagna	Prodotti a base di carne	Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic	data di entrata in vigore
38	Spagna	Olio di oliva	Sierra de Cádiz	data di entrata in vigore
39	Spagna	Olio di oliva	Sierra de Cazorla	data di entrata in vigore
40	Spagna	Olio di oliva	Sierra de Segura	data di entrata in vigore
41	Spagna	Olio di oliva	Sierra Mágina	data di entrata in vigore
42	Spagna	Olio di oliva	Siurana	data di entrata in vigore

3

Le denominazioni della varietà contenenti o costituite da "Valencia" possono continuare ad essere utilizzate sul prodotto simile, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la natura di tale menzione o l'esatta origine del prodotto.

	Paese	Categoria di prodotto	Indicazione geografica	Data di priorità
43	Spagna	Prodotti a base di carne	Sobrasada de Mallorca	data di entrata in vigore
44	Spagna	Prodotti di panetteria	Turrón de Alicante	data di entrata in vigore
45	Francia	Formaggi	Brie de Meaux	data di entrata in vigore
46	Francia	Formaggi	Camembert de Normandie	data di entrata in vigore
47	Francia	Prodotti a base di carne	Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	data di entrata in vigore
48	Francia	Formaggi	Comté	data di entrata in vigore
49	Francia	Formaggi	Emmental de Savoie	data di entrata in vigore
50	Francia	Olio di oliva	Huile d'olive de Haute-Provence	data di entrata in vigore
51	Francia	Olio essenziale	Huile essentielle de lavande de Haute-Provence	data di entrata in vigore
52	Francia	Prodotto della pesca	Huîtres Marennes Oléron	data di entrata in vigore
53	Francia	Prodotti a base di carne	Jambon de Bayonne	data di entrata in vigore
54	Francia	Formaggi	Mont d'Or / Vacherin du Haut- Doubs	data di entrata in vigore
55	Francia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits	data di entrata in vigore
56	Francia	Formaggi	Reblochon / Reblochon de Savoie	data di entrata in vigore
57	Francia	Formaggi	Roquefort	data di entrata in vigore
58	Italia	Salse	Aceto Balsamico di Modena	data di entrata in vigore
59	Italia	Salse	Aceto balsamico tradizionale di Modena	data di entrata in vigore
60	Italia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Arancia Rossa di Sicilia	data di entrata in vigore
61	Italia	Formaggi	Asiago	data di entrata in vigore
62	Italia	Prodotti a base di carne	Bresaola della Valtellina	data di entrata in vigore
63	Italia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Cappero di Pantelleria	data di entrata in vigore

	Paese	Categoria di prodotto	Indicazione geografica	Data di priorità
64	Italia	Prodotti a base di carne	Cotechino di Modena	data di entrata in vigore
65	Italia	Formaggi	Fontina	data di entrata in vigore
66	Italia	Formaggi	Gorgonzola	data di entrata in vigore
67	Italia	Formaggi	Grana Padano	data di entrata in vigore
68	Italia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel	data di entrata in vigore
69	Italia	Prodotti a base di carne	Mortadella Bologna	data di entrata in vigore
70	Italia	Formaggi	Mozzarella di Bufala Campana	data di entrata in vigore
71	Italia	Formaggi	Parmigiano Reggiano	data di entrata in vigore
72	Italia	Formaggi	Pecorino Romano	data di entrata in vigore
73	Italia	Formaggi	Pecorino Sardo	data di entrata in vigore
74	Italia	Formaggi	Pecorino Toscano	data di entrata in vigore
75	Italia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Pomodoro di Pachino	data di entrata in vigore
76	Italia	Prodotti a base di carne	Prosciutto di Modena	data di entrata in vigore
77	Italia	Prodotti a base di carne	Prosciutto di Parma	data di entrata in vigore
78	Italia	Prodotti a base di carne	Prosciutto di San Daniele	data di entrata in vigore
79	Italia	Prodotti a base di carne	Prosciutto Toscano	data di entrata in vigore
80	Italia	Formaggi	Provolone Valpadana	data di entrata in vigore
81	Italia	Prodotti a base di carne	Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck	data di entrata in vigore
82	Italia	Formaggi	Taleggio	data di entrata in vigore
83	Italia	Olio di oliva	Toscano	data di entrata in vigore
84	Italia	Olio di oliva	Veneto Valpolicella / Veneto Euganei e Berici / Veneto del Grappa	data di entrata in vigore
85	Italia	Prodotti a base di carne	Zampone Modena	data di entrata in vigore
86	Cipro	Prodotti di panetteria	Λουκούμι Γεροσκήπου / Loukoumi Geroskipou	data di entrata in vigore

	Paese	Categoria di prodotto	Indicazione geografica	Data di priorità
87	Ungheria	Prodotti a base di carne	Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi	data di entrata in vigore
88	Paesi Bassi	Formaggi	Edam Holland	data di entrata in vigore
89	Paesi Bassi	Formaggi	Gouda Holland	data di entrata in vigore
90	Austria	Formaggi	Tiroler Bergkäse	data di entrata in vigore
91	Austria	Prodotti a base di carne	Tiroler Speck	data di entrata in vigore
92	Portogallo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ananás dos Açores / São Miguel	data di entrata in vigore
93	Portogallo	Olio di oliva	Azeite de Moura	data di entrata in vigore
94	Portogallo	Olio di oliva	Azeite do Alentejo Interior	data di entrata in vigore
95	Portogallo	Olio di oliva	Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)	data di entrata in vigore
96	Portogallo	Olio di oliva	Azeite de Trás-os-Montes	data di entrata in vigore
97	Portogallo	Olio di oliva	Azeites do Norte Alentejano	data di entrata in vigore
98	Portogallo	Olio di oliva	Azeites do Ribatejo	data di entrata in vigore
99	Portogallo	Prodotti a base di carne	Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de Vinhais	data di entrata in vigore
100	Portogallo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Pêra Rocha do Oeste	data di entrata in vigore
101	Portogallo	Prodotti a base di carne	Presunto de Barrancos	data di entrata in vigore
102	Portogallo	Formaggi	Queijo S. Jorge	data di entrata in vigore
103	Portogallo	Formaggi	Queijo Serra da Estrela	data di entrata in vigore
104	Portogallo	Prodotti a base di carne	Salpicão de Vinhais	data di entrata in vigore
105	Regno Unito	Formaggi	White Stilton cheese / Blue Stilton cheese	data di entrata in vigore

Sezione B.2. Birra

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Repubblica ceca	České pivo	data di entrata in vigore
2	Repubblica ceca	Českobudějovické pivo	data di entrata in vigore
3	Germania	Bayerisches Bier	data di entrata in vigore
4	Germania	Bremer Bier	data di entrata in vigore
5	Germania	Münchener Bier	data di entrata in vigore

Sezione B.3. Vini

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Germania	Franken	1.2.2002
2	Germania	Mittelrhein	1.2.2002
3	Germania	Moselle	1.2.2002
4	Germania	Rheingau	1.2.2002
5	Germania	Rheinhessen	1.2.2002
6	Grecia	Αμύνταιο / Amynteo	data di entrata in vigore
7	Grecia	Κρήτη / Crete	data di entrata in vigore
8	Grecia	Μακεδονία / Macedonia	data di entrata in vigore
9	Grecia	Μαντινεία / Mantinia	data di entrata in vigore
10	Grecia	Νάουσα / Naoussa	data di entrata in vigore
11	Grecia	Νεμέα / Nemea	data di entrata in vigore
12	Grecia	Πελοπόννησος / Peloponnese	data di entrata in vigore
13 ⁴	Grecia	Ρετσίνα Αττικής / Retsina of Attiki	data di entrata in vigore
14	Grecia	Ρόδος / Rhodes	data di entrata in vigore

⁴ In Sud Africa, tale prodotto è classificato come "flavoured grape liquor".

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
15	Grecia	Σάμος / Samos	data di entrata in vigore
16	Grecia	Σαντορίνη / Santorini	data di entrata in vigore
17	Grecia	Στερεά Ελλάδα / Sterea Ellada	data di entrata in vigore
18	Grecia	Θράκη / Thrace	data di entrata in vigore
19	Spagna	Cataluña	data di entrata in vigore
20	Spagna	Cava	1.2.2002
21	Spagna	Empordà	data di entrata in vigore
22	Spagna	Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry	2.2.1659
23	Spagna	Jumilla	1.2.2002
24	Spagna	La Mancha	1.2.2002
25	Spagna	Málaga	1.2.2002
26	Spagna	Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla	1.2.2002
27	Spagna	Navarra	1.2.2002
28	Spagna	Penedès	1.2.2002
29	Spagna	Priorat	1.2.2002
30	Spagna	Rías Baixas	1.2.2002
31	Spagna	Ribera del Duero	1.2.2002
32	Spagna	Rioja	1.2.2002
33	Spagna	Rueda	1.2.2002
34	Spagna	Somontano	1.2.2002
35	Spagna	Toro	1.2.2002
36	Spagna	Utiel-Requena	1.2.2002
37	Spagna	Valdepeñas	1.2.2002
38	Spagna	Valenza	1.2.2002
39	Francia	Alsace	1.2.2002
40	Francia	Anjou	1.2.2002
41	Francia	Beaujolais	1.2.2002

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
42	Francia	Beaune / Côte de Beaune	1.2.2002
43	Francia	Bordeaux	1.2.2002
44	Francia	Bourgogne	1.2.2002
45	Francia	Cahors	1.2.2002
46	Francia	Chablis	1.2.2002
47	Francia	Chambertin	1.2.2002
48	Francia	Champagne	26.6.1935
49	Francia	Châteauneuf-du-Pape	1.2.2002
50	Francia	Clos de Vougeot	1.2.2002
51	Francia	Corton	1.2.2002
52	Francia	Côte Rôtie	1.2.2002
53	Francia	Côtes de Provence	1.2.2002
54	Francia	Côtes-du-Rhône	1.2.2002
55	Francia	Côtes du Roussillon	1.2.2002
56	Francia	Graves / Graves de Vayres	1.2.2002
57	Francia	Crozes-Hermitage / Crozes-Ermitage / Hermitage / l'Hermitage / Ermitage / l'Ermitage	1.2.2002
58	Francia	Languedoc	1.2.2002
59	Francia	Margaux	1.2.2002
60	Francia	Médoc / Haut-Médoc	1.2.2002
61	Francia	Meursault	1.2.2002
62	Francia	Montrachet	1.2.2002
63	Francia	Moselle	1.2.2002
64	Francia	Musigny	1.2.2002
65	Francia	Nuits / Nuits-Saint-Georges / Côte de Nuits-Villages	1.2.2002
66	Francia	Pays d'Oc	1.2.2002
67	Francia	Pessac-Léognan	1.2.2002
68	Francia	Pomerol	1.2.2002

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
69	Francia	Pommard	1.2.2002
70	Francia	Quincy	1.2.2002
71	Francia	Romanée Conti	1.2.2002
72	Francia	Saint-Estèphe	1.2.2002
73	Francia	Saint-Émilion	1.2.2002
74	Francia	Saint-Julien	1.2.2002
75	Francia	Sancerre	1.2.2002
76	Francia	Sauternes	1.2.2002
77	Francia	Touraine	1.2.2002
78	Francia	Val de Loire	1.2.2002
79	Francia	Volnay	1.2.2002
80	Italia	Asti	1.2.2002
81	Italia	Barbaresco	1.2.2002
82	Italia	Bardolino / Bardolino Superiore	1.2.2002
83	Italia	Barolo	1.2.2002
84	Italia	Brachetto d'Acqui / Acqui	1.2.2002
85	Italia	Brunello di Montalcino	1.2.2002
86	Italia	Campania	1.2.2002
87	Italia	Chianti	1.2.2002
88	Italia	Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Conegliano – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco	data di entrata in vigore
89	Italia	Alba	1.2.2002
90	Italia	Franciacorta	1.2.2002
91	Italia	Lambrusco di Sorbara	1.2.2002
92	Italia	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	1.2.2002
93	Italia	Marsala	1.2.2002
94	Italia	Montepulciano d'Abruzzo	1.2.2002
95	Italia	Sicilia	1.2.2002

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
96	Italia	Soave	1.2.2002
97	Italia	Toscana / Toscana	1.2.2002
98	Italia	Valpolicella	1.2.2002
99	Italia	Veneto	1.2.2002
100	Italia	Vino Nobile di Montepulciano	1.2.2002
101	Cipro	Κουμανδάρια / Commandaria	data di entrata in vigore
102	Cipro	Πάφος / Pafos	data di entrata in vigore
103	Ungheria	Tokaj / Tokaji	data di entrata in vigore
104	Portogallo	Alentejo	1.2.2002
105	Portogallo	Algarve	1.2.2002
106	Portogallo	Bairrada	1.2.2002
107	Portogallo	Dão	1.2.2002
108	Portogallo	Douro	1.2.2002
109	Portogallo	Lisboa	data di entrata in vigore
110	Portogallo	Madeira / Madera / Vinho da Madeira / Madeira Wein / Madeira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira Wijn	1.2.2002
111	Portogallo	Moscatel de Setúbal	1.2.2002
112	Portogallo	Porto / Oporto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn	2.2.1659
113	Portogallo	Tejo	data di entrata in vigore
114	Portogallo	Vinho Verde	1.2.2002
115	Romania	Cotești	data di entrata in vigore
116	Romania	Cotnari	data di entrata in vigore
117	Romania	Dealul Mare	data di entrata in vigore
118	Romania	Murfatlar	data di entrata in vigore
119	Romania	Târnave	data di entrata in vigore
120	Slovacchia	Vinohradnícka oblas' Tokaj	data di entrata in vigore

Sezione B.4. Bevande spiritose

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Irlanda	Irish Cream	1.2.2002
2	Irlanda	Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky	1.2.2002
3	Grecia	Τσίπουρο / Tsipouro	1.2.2002
4	Spagna	Brandy de Jerez	1.2.2002
5	Spagna	Pacharán Navarro	1.2.2002
6	Francia	Armagnac	1.2.2002
7	Francia	Calvados	1.2.2002
8	Francia	Cognac	1.2.2002
9	Francia	Rhum de la Martinique	1.2.2002
10	Italia	Grappa	1.2.2002
11	Cipro	Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania	data di entrata in vigore
12	Più di un (1) paese: Ungheria e Austria	Pálinka	data di entrata in vigore
13	Ungheria	Törkölypálinka	data di entrata in vigore
14	Austria	Inländerrum	data di entrata in vigore
15	Austria	Jägertee / Jagertee / Jagatee	1.2.2002
16	Polonia	Polska Wódka / Polish Vodka	data di entrata in vigore
17	Finlandia	Vodka of Finland / Suomalainen Vodka / Finsk Vodka	1.2.2002
18	Svezia	Svensk Vodka / Swedish Vodka	1.2.2002
19	Regno Unito	Scotch Whisky	1.2.2002
20	Più di un paese: Belgio, Germania, Austria	Korn / Kornbrand	1.2.2002
21	Più di un paese: Grecia, Cipro	Ούζο / Ouzo	1.2.2002

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 3

Importazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli
e bevande spiritose originari del Sud Africa e dell'Unione europea

Sezione A

Prodotti originari del Sud Africa

Sezione A.1. Pratiche enologiche e restrizioni nonché definizioni dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente protocollo

Ai fini dell'articolo 11 e dell'allegato II, sezione A.1, lettera a), del presente protocollo, il termine "definizione dei prodotti" non comprende i metodi di produzione o le pratiche enologiche e le restrizioni di cui alle lettere b) e c).

L'aggiunta di alcol è esclusa per tutti i vini diversi dai vini liquorosi, ai quali può essere aggiunta soltanto acquavite di uve.

a) Disposizioni legislative e regolamentari in materia di definizioni dei prodotti

Legge: Liquor Products Act 60 (n. 60 del 1989), modificata da ultimo dal *Liquor Products Amendment Act 32* (n. 32 del 2008):

– sezioni 1 e 5.

Disposizioni regolamentari: Liquor Products Act 60 (n. 60 del 1989) – *Regulations*, GG 12558 del 29.6.1990, modificata da ultimo da GN R525, GG 35501 del 13.7.2012:

- sezioni 1, 3, 4 e 5,
- tabella 2.

Sistema dei vini di origine: Liquor Products Act 60 (n. 60 del 1989) – *Wine of origin scheme*, GG 12558 del 29 giugno 1990 modificata da ultimo da GN R526, GG 35501 del 13.7.2012:

- sezione 1,
- sezioni da 8 a 14N compresa,
- sezione 20.

b) Disposizioni legislative e regolamentari relative alle pratiche enologiche e alle restrizioni

Legge: Liquor Products Act 60 (n. 60 del 1989), modificato da ultimo dal *Liquor Products Amendment Act 32* (n. 32 del 2008), comprese le modifiche successive:

- sezioni 1 e 5.

Disposizioni regolamentari: Liquor Products Act 60 (n. 60 del 1989) – *Regulations*, GG 12558 del 29.6.1990, modificata da ultimo da GN R525, GG 35501 del 13.7.2012 comprese le modifiche successive:

- sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31 e 32,
- sezioni 1, 2, 6, 7 e 13,

Sistema dei vini di origine: Liquor Products Act 60 (n. 60 del 1989) – *Wine of origin scheme*, GG 12558 del 29 giugno 1990 modificata da ultimo da GN R526, GG 35501 del 13.7.2012 comprese le modifiche successive:

- sezioni 17 e 20,
- tabelle 1, 2 e 4.

c) Pratiche enologiche e restrizioni supplementari

1. Agar-agar.

L'agar-agar può essere utilizzato su base temporanea, in attesa di una decisione dell'OIV sulla sua ammissibilità nella vinificazione [tabella 6 del *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989) – *Regulations*].

2. Mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato rettificato

Il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato possono essere utilizzati per l'arricchimento e l'edulcorazione a condizioni specifiche e limitate definite nelle disposizioni regolamentari del Sud Africa, fatta salva l'esclusione dell'utilizzo di tali prodotti in forma ricostituita nei vini contemplati dal presente protocollo [Tabella 6 del *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989) – *Regulations*].

3. Aggiunta di acqua

L'aggiunta di acqua nella vinificazione è esclusa, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche.

4. Perossido di idrogeno

L'uso del perossido di idrogeno di cui alle disposizioni regolamentari del Sud Africa [tabella 6 del *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989) – *Regulations*] è limitato al succo di uva, al concentrato di uve o al mosto di uve.

5. Acido tartarico

L'uso dell'acido tartarico per l'acidificazione di cui alle disposizioni regolamentari del Sud Africa [tabella 6 del *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989) – *Regulations*], è autorizzato purché il tenore iniziale di acidità non sia aumentato di oltre 4,0 g/l, espresso in acido tartarico.

Sezione A.2. Documentazione e certificazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente protocollo

Certificati e bollettini di analisi

- a) L'Unione europea autorizza l'importazione di vini nel suo territorio conformemente alle norme in materia di certificati d'importazione e bollettini di analisi previste secondo i termini dell'appendice.
- b) L'Unione europea si impegna a non sottoporre l'importazione di vini originari del territorio del Sud Africa a prescrizioni in materia di certificati d'importazione più restrittive di quelle previste dal presente protocollo.
- c) L'Unione europea autorizza l'importazione di bevande spiritose nel suo territorio conformemente alle norme in materia di certificati d'importazione e bollettini di analisi previste nella sua legislazione interna.

Sezione B
Prodotti originari dell'Unione europea

Sezione B.1. Pratiche enologiche e restrizioni nonché definizioni dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del presente protocollo

L'aggiunta di alcol è esclusa per tutti i vini diversi dai vini fortificati, ai quali può essere aggiunta soltanto acquavite di uve.

- a) Disposizioni legislative e regolamentari in materia di definizioni dei prodotti
- i) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671), in particolare le regole di produzione nel settore vitivinicolo, in conformità agli articoli 75, 78 80, 81, 83 e 91 e all'allegato VII, parte II, di tale regolamento.
 - ii) Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), in particolare l'articolo 2 e gli allegati II e III di tale regolamento.

- iii) Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), in particolare gli articoli 7, 57, 58, 64 e 66 e gli allegati XIII, XIV e XVI di tale regolamento.
- b) Disposizioni legislative e regolamentari relative alle pratiche enologiche e alle restrizioni
 - i) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671), in particolare le regole di produzione nel settore vitivinicolo, in conformità agli articoli 75, 80, 83 e 91 e all'allegato VIII, parti I e II, di tale regolamento, comprese le successive modifiche.
 - ii) Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), comprese le successive modifiche.

c) Pratiche enologiche e restrizioni supplementari

1. Solfato di calcio

Il solfato di calcio può essere utilizzato per il "vino generoso de licor", con un tenore limitato a 2,5 g/l espresso in solfato di potassio nel prodotto finale (parte A, punto 2, lettera b), dell'allegato III del regolamento (CE) n. 606/2009).

2. Carbossimetilcellulosa (CMC)

La carbossimetilcellulosa (CMC), può essere utilizzata nei vini rossi per la stabilizzazione tartarica, fino a un limite di 100 mg/l in attesa di una decisione dell'OIV sulla sua ammissibilità nella vinificazione.

3. Mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato e saccarosio

Il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il saccarosio possono essere utilizzati per l'arricchimento e l'edulcorazione a condizioni specifiche e limitate [allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013], fatta salva l'esclusione dell'utilizzo di tali prodotti in forma ricostituita nei vini contemplati dal presente protocollo.

4. Aggiunta di acqua

L'aggiunta di acqua nella vinificazione è esclusa, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche.

5. Fecce fresche

Le fecce fresche possono essere utilizzate a condizioni specifiche e limitate (punto 21 dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009).

6. Tannino

I tannini possono essere utilizzati su base temporanea [punto 25 dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009], in attesa di una decisione dell'OIV sulla loro ammissibilità come antiossidanti e stabilizzatori nella vinificazione.

Sezione B.2. Documentazione e certificazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente protocollo

Certificati e bollettini di analisi

- a) Il Sud Africa autorizza l'importazione di vini nel suo territorio conformemente alle norme in materia di certificati d'importazione e bollettini di analisi previste secondo i termini dell'appendice.
- b) Il Sud Africa si impegna a non sottoporre l'importazione di vini originari del territorio dell'Unione europea a prescrizioni in materia di certificati d'importazione più restrittive di quelle previste dal presente protocollo.
- c) Il Sud Africa autorizza l'importazione di bevande spiritose nel suo territorio conformemente alle norme in materia di certificati d'importazione e bollettini di analisi previste nella sua legislazione interna.

Sezione C

Norme specifiche in materia di importazione, etichettatura e commercializzazione applicabili ai prodotti di una parte importati nell'altra parte

1. Retsina

Nessuna disposizione del presente protocollo osta alla commercializzazione in Sud Africa del vino "retsina" originario della Grecia e prodotto in conformità alle norme dell'Unione europea. Ai fini dell'importazione e della commercializzazione in Sud Africa deve essere considerato come "*flavoured grape liquor*" (vino aromatizzato) ai sensi della legislazione sudafricana.

2. Fiocchi d'oro

Nessuna disposizione del presente protocollo osta alla commercializzazione nell'Unione europea di bevande alcoliche (effervescenti o no) derivate dall'uva alle quali sono stati aggiunti fiocchi d'oro di qualità alimentare; tale bevanda alcolica non può tuttavia essere etichettata o altrimenti commercializzata come un tipo di vino.

3. Varietà di viti

Le varietà di viti che possono essere utilizzate nei vini importati e commercializzati nel territorio delle parti sono varietà di piante della specie *Vitis vinifera* e ibridi della specie *Vitis Vinifera*, fatte salve eventuali normative più restrittive che una delle parti può applicare ai vini prodotti sul suo territorio. L'importazione e la commercializzazione di vini ottenuti dalle varietà Clinton, Herbemont, Isabelle, Jacquez, Noah e Othello, sono vietate.

4. Indicazione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente sulle etichette

Le parti concordano di autorizzare termini che indicano metodi di produzione rispettosi dell'ambiente sulle etichette dei vini, se l'uso di tali termini è regolamentato nel paese di origine. Le etichette che si riferiscono alla produzione biologica non sono disciplinate dal presente paragrafo.

5. Nomi degli Stati

Le seguenti denominazioni sono protette per quanto riguarda i vini e le bevande spiritose:

- a) i riferimenti al nome di uno Stato membro dell'Unione europea per i vini e le bevande spiritose originari dello Stato membro interessato,
- b) il nome del Sud Africa o altre denominazioni utilizzate per indicare il Sud Africa per i vini e le bevande spiritose originari di tale paese.

6. Assistenza reciproca tra le autorità incaricate di applicare le misure

Ciascuna parte designa gli organismi e le autorità responsabili dell'applicazione del presente protocollo. Se una parte designa più di un organismo competente, garantisce il coordinamento delle attività di tali organismi. A tale scopo viene designata un'unica autorità di collegamento.

Le parti si comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle autorità di cui al primo comma entro sei (6) mesi dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo. Detti organismi cooperano strettamente e direttamente.

Gli organismi e le autorità di cui al primo comma esplorano le possibilità di migliorare l'assistenza reciproca nell'applicazione del presente protocollo al fine combattere le pratiche fraudolente.

7. Disposizioni di salvaguardia

Le parti si riservano il diritto di introdurre prescrizioni supplementari temporanee in materia di certificazione all'importazione dei vini e delle bevande spiritose importati dell'altra parte per tener conto di legittimi motivi di interesse pubblico, quali la protezione della salute o dei consumatori o per combattere le frodi. In tal caso, l'altra parte viene informata adeguatamente e tempestivamente per consentirle di soddisfare dette prescrizioni supplementari.

Le parti concordano che tali prescrizioni non saranno richieste al di là del periodo necessario per far fronte al problema specifico di pubblico interesse per il quale sono state introdotte.

8. Termini di etichettatura e menzioni tradizionali

Le parti riconoscono l'importanza attribuita all'uso di termini di etichettatura e menzioni tradizionali per designare i vini immessi sui rispettivi mercati. Le parti convengono di continuare a collaborare su tale questione a norma dell'articolo 14 del presente protocollo. Le parti si impegnano ad esaminare gli obiettivi, i principi e l'applicazione a determinati casi specifici, al fine di raggiungere entro due (2) anni dall'entrata in vigore un accordo che sarà incorporato nel presente protocollo. In attesa di tale accordo, l'uso di tali termini e menzioni sui prodotti importati dell'altra parte è soggetto alle norme, procedure e prassi della parte importatrice indipendentemente dal fatto che tali termini e menzioni costituiscano categorie di vino o termini e menzioni previsti dalla legislazione della parte esportatrice di cui all'articolo 11 del presente protocollo.

Nell'Unione europea, le menzioni tradizionali "ruby", "tawny" e "vintage" specificate nelle disposizioni del regolamento (CE) n. 261/2006 possono essere utilizzate nell'etichettatura dei vini fortificati interessati, conformemente alla loro definizione nel diritto sudafricano, con una delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato I, sezione A.3, nella quale rientrano i vini fortificati e relativa alle province *Eastern Cape*, *Northern Cape* o *Western Cape*. Detti vini fortificati recano un'etichetta con l'indicazione geografica corrispondente e con la menzione tradizionale collegata con un trattino o altrimenti associata visualmente al termine "Cape".

APPENDICE DELL'ALLEGATO II

Certificazione per l'importazione e documentazione di analisi

1. A norma della sezione A.2, lettera a), e della sezione B.2, lettera a), del presente allegato, la prova che le prescrizioni per l'importazione di vini nel territorio di una parte sono state soddisfatte è fornita alle autorità competenti della parte importatrice presentando:
 - a) un certificato rilasciato da un'autorità ufficiale reciprocamente riconosciuta del paese di origine;
 - b) se il vino è destinato al consumo umano diretto, un bollettino di analisi redatto da un laboratorio ufficialmente riconosciuto dal paese di origine. Il bollettino di analisi reca le seguenti indicazioni:
 - titolo alcolometrico volumico totale
 - titolo alcolometrico volumico effettivo
 - estratto secco totale
 - acidità totale, espressa in acido tartarico
 - acidità volatile, espressa in acido acetico
 - acidità citrica
 - zucchero residuo
 - anidride solforosa totale.

2. Le parti stabiliscono di comune accordo le modalità specifiche delle norme di cui al punto 1, in particolare i moduli da utilizzare e le informazioni da fornire⁵.
3. Nell'applicare la sezione C, punto 6, dell'allegato II, le parti convengono che i metodi di analisi riconosciuti come metodi di riferimento dall'OIV e pubblicati da tale organizzazione oppure, se in questa pubblicazione non figura un metodo appropriato, un metodo di analisi conforme alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), prevalgono come metodi di riferimento per determinare la composizione analitica del vino nell'ambito delle operazioni di controllo.

⁵ Da effettuarsi mediante decisione del comitato speciale istituito in forza dell'articolo 13 del presente protocollo.

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL SUD AFRICA IN MATERIA DI DIMENSIONI DELLE BOTTIGLIE E DI TITOLI ALCOLOMETRICI DELLE BEVANDE SPIRITOSE

Le parti dichiarano che le dimensioni delle bottiglie e i titoli alcolometrici volumici minimi delle bevande spiritose destinate al consumo umano non devono ostacolare più del necessario gli esportatori di entrambe le parti. Esse dichiarano inoltre che incoraggiano un'ulteriore armonizzazione.

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL SUD AFRICA
IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ED ANALISI

Le parti dichiarano che i seguenti parametri sono oggetto delle analisi relative alle procedure di certificazione per l'importazione di bevande spiritose previste dalle norme del Sud Africa riguardanti le procedure di importazione di bevande spiritose.

a) Bevande spiritose diverse da quelle di cui alle lettere b) e c):

% di titolo alcolometrico volumico,

tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol,

tenore di sostanze volatili per ettolitro di alcole a 100 % vol.

b) Whisky detto "blended":

% di titolo alcolometrico volumico,

tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol,

tenore di sostanze volatili per ettolitro di alcole a 100 % vol,

alcoli superiori - alcole amilico per ettolitro di alcole assoluto.

c) Bevande spiritose:

i) liquori e cocktail a base di bevande spiritose:

% di titolo alcolometrico volumico,

tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol,

zucchero residuo (g/l),

ii) Bibite rinfrescanti alcoliche:

% di titolo alcolometrico volumico,

tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol,

anidride solforosa totale,

acidità volatile, espressa in acido acetico,

iii) Liquori cremosi:

% di titolo alcolometrico volumico,

tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol,

zucchero residuo,

sostanza grassa butirrica,

iv) altro:

% di titolo alcolometrico volumico,

tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol.

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVA ALL'USO DEL SIMBOLO DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA

L'Unione europea dichiara che si possono prendere in considerazione le richieste debitamente motivate dal Sud Africa relative alle denominazioni protette dall'allegato I, sezione A.1 del presente protocollo, affinché i prodotti rientranti in tali denominazioni siano oggetto di commercializzazione nell'Unione europea, corredati del simbolo dell'indicazione geografica protetta.

DICHIARAZIONE DEL SUD AFRICA
SULLE NORME RELATIVE AI FORMAGGI

Il Sud Africa dichiara che in occasione di una prossima modifica delle disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti caseari ed entro dieci (10) anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, il Sud Africa terrà conto del disciplinare dei formaggi designati dalle indicazioni geografiche elencate nell'allegato I, sezione B.1 del presente protocollo per garantire che possano essere commercializzati in Sud Africa con le pertinenti designazioni.

PROTOCOLLO 4

RELATIVO AL RAPPORTO TRA L'ASSC E IL PRESENTE ACCORDO

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo a norma dell'articolo 113 del medesimo:
 - a) sono abrogate le seguenti disposizioni dell'ASSC:
 - i) gli articoli che figurano nei titoli II (Scambi commerciali) e III (Questioni collegate agli scambi) e nei corrispondenti allegati e protocolli, escluso l'articolo 31 (Trasporti marittimi) che rimane applicabile nelle relazioni tra le parti dell'ASSC;
 - ii) l'articolo 104, paragrafi 9 e 10;
 - iii) i paragrafi 5 e 7 dell'allegato allo scambio di lettere figurante nell'allegato X dell'ASSC;
 - b) il Consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 97 dell'ASSC non ha più la facoltà di adottare decisioni giuridicamente vincolanti per quanto riguarda le materie disciplinate dalle disposizioni abrogate in conformità alla lettera a);

- c) il meccanismo di risoluzione delle controversie istituito a norma dell'articolo 104 non è più a disposizione delle parti dell'ASSC per le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione delle disposizioni abrogate in conformità della lettera a).
2. In caso di applicazione provvisoria del presente accordo da parte dell'Unione europea e della ratifica da parte del Sud Africa a norma dell'articolo 113 del presente accordo:
- a) l'applicazione degli articoli che devono essere abrogati a norma del punto 1 è sospesa;
 - b) il Consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 97 dell'ASSC non ha la facoltà di adottare decisioni giuridicamente vincolanti per quanto riguarda le materie disciplinate dalle disposizioni sospese in conformità al punto 2, lettera a);
 - c) il meccanismo di risoluzione delle controversie istituito a norma dell'articolo 104 dell'ASSC non è a disposizione delle parti dell'ASSC per le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione delle disposizioni sospese in conformità al punto 2, lettera a).
3. In caso di conflitto tra l'ASSC e il presente accordo, quest'ultimo prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.
-

ATTO FINALE

I rappresentanti:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,

DELLA REPUBBLICA CECA,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
DELL'UNGHERIA
DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA ROMANIA,
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "Stati membri dell'Unione europea",

e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,

IL REGNO DI LESOTHO,

LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

LA REPUBBLICA DI NAMIBIA

LA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

IL REGNO DELLO SWAZILAND

di seguito denominati "Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe aderenti all'accordo di partenariato economico" ("Stati della SADC aderenti all'APE"),

dall'altra,

riuniti a [...], il [...] [...] [duemila...] per la firma dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,

e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, al momento della firma dell'accordo hanno:

– adottato i seguenti allegati, protocolli e dichiarazioni:

ALLEGATO I	Dazi doganali dell'Unione europea sui prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE
ALLEGATO II	Dazi doganali della SACU sui prodotti originari dell'Unione europea
ALLEGATO III	Dazi doganali del Mozambico sui prodotti originari dell'Unione europea
ALLEGATO IV	Salvaguardie agricole
ALLEGATO V	Salvaguardie transitorie per BLNS
ALLEGATO VI	Prodotti e settori prioritari nel quadro dell'SPS

- PROTOCOLLO 1 Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
- PROTOCOLLO 2 Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
- PROTOCOLLO 3 Indicazioni geografiche e commercio di vini e di bevande spiritose
- PROTOCOLLO 4 Relativo al rapporto tra l'ASSC e il presente accordo

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato il presente atto finale.

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE DELLA NAMIBIA SULL'ORIGINE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

La Namibia riafferma l'opinione circa i prodotti della pesca espressa durante i negoziati dell'APE sulle norme di origine e di conseguenza conferma che, nell'esercizio dei suoi diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque soggette alla sua giurisdizione nazionale, compresa la zona economica esclusiva quale definita dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutte le catture effettuate in tali acque e obbligatoriamente sbarcate in porti della Namibia a scopo di trasformazione debbano beneficiare del carattere originario.

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVA AL PROTOCOLLO 1 SULL'ESTENSIONE DELLE ACQUE TERRITORIALI

L'Unione europea, ricordando che i principi riconosciuti del diritto internazionale pertinente, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, limitano l'estensione massima delle acque territoriali a 12 miglia marine, dichiara che tale limite deve essere preso in considerazione nell'applicazione delle disposizioni del protocollo ogniqualvolta il protocollo faccia riferimento a tale concetto.

[Spazio riservato a tutte le firme]